

"POUR POURVOIR AU BIEN DE NOTRE JUSTICE" *
 LEGISLAZIONI STATALI, PROCESSO PENALE E MODULO
 INQUISITORIO NELL'EUROPA DEL XVI SECOLO

Ettore DEZZA

Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Diritto Romano, Storia e Filosofia del Diritto,
 IT-27100 Pavia, Strada Nuova 65
 e-mail: ettore.dezza@unipv.it

SINTESI

Alla fine del XV secolo il modello inquisitorio di processo penale si è già da tempo affermato nella pratica dei tribunali europei ed è stato compiutamente sviluppato da un punto di vista tecnico e dogmatico ad opera dei giuristi di ius commune. Dall'inizio del Cinquecento questo modello viene largamente accolto anche nelle legislazioni di gran parte degli Stati europei. In effetti, la grande diffusione delle strutture processuali di natura inquisitoria nelle legislazioni statali del XVI secolo può essere puntualmente verificata attraverso una consistente serie di esempi concreti. L'esame di queste fonti legislative consente di affermare: a) che a partire dalla fine del Medio Evo la storia del processo penale inquisitorio tende a identificarsi con la storia del lungo e complesso processo di assunzione, da parte dello Stato moderno, di una competenza piena ed esclusiva in materia penale; b) che il momento decisivo di tale processo si colloca nel XVI secolo; c) che lo strumento e l'oggetto privilegiato dell'intervento statale nella materia penale sono rappresentati dalla disciplina del processo.

Parole chiave: processi penali, modelli inquisitori, Europa, XVI secolo

"POUR POURVOIR AU BIEN DE NOTRE JUSTICE" **
 STATE LEGISLATION, CRIMINAL ACTION AND INQUISITIVE MODALITY
 IN XVI CENTURY EUROPE

ABSTRACT

By the end of the XV century the inquisition model for criminal action is already long established in the practice of European courts and is technically and

* Dal preambolo all'*Ordonnance sur le fait de la justice*, promulgata da Francesco I a Villers-Cotterets nel 1539 (cfr. *infra*, nota 12).

** From the introduction to *Ordonnance sur le fait de la justice*, proclaimed by Francis I in 1539 in Villers-Cotterets (cfr. *infra*, note 12).

dogmatically fully developed by ius commune jurists. Since the beginning of XVI century this model is amply adopted also in most part of European countries legislation, as demonstrated by the abundance of concrete examples of the great spread of inquisition court procedures in XVI century state legislation. An analysis of these legislation sources allows asserting that: a) by the end of the Middle Ages the history of inquisitive criminal action tends towards identification with the long and complex process of takeover by the modern state of full and exclusive competence over criminal issues; b) the decisive moment of the aforementioned process is to be found in the XVI century; c) the regimentation of the trial represents both the tool and the aim of state intervention in criminal issues.

Key words: penal proceedings, examining procedure, Europe, 16th century

1. L'indagine storica relativa al precisarsi della competenza esclusiva dello Stato in materia penale si ricollega a due fondamentali questioni. La prima è relativa ai momenti nei quali, nel divenire delle istituzioni, è possibile riconoscere e collocare interventi organizzativi e precettivi dello Stato caratterizzati dalla più o meno esplicita e consapevole rivendicazione della testé menzionata esclusività. La seconda concerne le modalità, gli strumenti e gli oggetti attraverso i quali e sui quali tali interventi statuali si sono manifestati. Si tratta di questioni che occupano una posizione di grande rilevanza nel contesto storico-giuridico dell'intero continente europeo, e delle quali il presente contributo intende approfondire determinati caratteri e segnalare alcuni specifici aspetti. Non sembra peraltro inopportuno anticipare, in argomento, talune osservazioni che forse potrebbero trovare una più naturale collocazione in sede conclusiva, ma che ci pare utile svolgere in sede di premessa, in quanto contribuiscono a fissare i limiti entro i quali intendiamo muoverci, e possono altresì facilitare – quando le si consideri come ipotesi di lavoro – la comprensione di quanto andremo esponendo.

In ordine al primo punto, relativo alle fasi del processo di fissazione della competenza esclusiva dello Stato in materia penale, conviene dunque rilevare, in via preliminare, come tale processo si manifesti mediante trasformazioni lente e graduali che, se vantano autorevoli precedenti medievali (basti pensare alla legislazione di Federico II per il Regno di Napoli¹ o alla *Ley de las Siete Partidas* nel Regno di

1 *Constitutiones Regni Siciliae*, rist. anast. dell'ed. Napoli 1786 curata da Gaetano Carcani, con una introduzione di A. Romano, Messina, Sicania, 1992 (con ampie indicazioni bibliografiche alle pp. xxxiv-xxxix). Cfr. inoltre l'accurata edizione, dovuta a Domenico Maffei, di un'epitome in volgare del *Liber Augustalis* risalente al XV secolo (Maffei, 1995).

Castiglia²), sotto altri aspetti si spingono fino a tutto il XVIII secolo. In questo lento divenire, d'altro canto, a periodi di stasi si alternano improvvise accelerazioni. In particolare, noi collocheremo al centro della nostra attenzione uno di questi momenti di accelerazione, che si manifesta attorno ai primi decenni del XVI secolo. Questa scelta non è casuale; come speriamo infatti di poter verificare nelle pagine seguenti, è precisamente in quegli anni che, a nostro sommo avviso, si afferma per la prima volta con contorni ben definiti e genericamente moderni, e altresì con caratteri di larga diffusione territoriale, il principio della piena sottoposizione della materia penale all'ambito statale. In ordine poi alla seconda tra le questioni ricordate in precedenza, relativa alle modalità, agli strumenti e agli oggetti dell'intervento dello Stato in ambito penale, ciò che fin d'ora ci preme sottolineare è il fatto che tale intervento si manifesti in primo luogo, nel periodo testé individuato, attraverso la realizzazione di corposi provvedimenti legislativi consacrati in tutto o in parte alla materia procedurale. Più in particolare, è possibile osservare come i poteri statuali provvedano in quest'epoca, pressoché in tutto il continente europeo, alla definitiva fissazione delle regole e degli istituti di quello che viene variamente definito come 'processo inquisitorio romano-canonico' o come 'processo penale di diritto comune'.

Fatte queste precisazioni, trasferiamoci ora idealmente nell'Europa del XVI secolo, guardiamoci attorno con gli occhiali del giurista, e cerchiamo di capire che cosa avvenga in ordine ai rapporti tra lo Stato moderno nella sua fase di prima organizzazione e le regole della procedura penale.

2. Un primo dato si mostra con evidenza. All'inizio del XVI secolo le procedure inquisitorie appaiono largamente diffuse nella pratica dei tribunali europei, ed hanno altresì conseguito un soddisfacente grado di elaborazione tecnica e dogmatica a opera della dottrina di diritto comune. In effetti, i giuristi di diritto comune hanno prima preso atto dei nuovi indirizzi affermatasi nella prassi, e hanno poi contribuito efficacemente, partendo dalle basi romano-canoniche, alla definizione concettuale di tali indirizzi mediante lo sviluppo dei necessari supporti teorici.³

Non appare allora casuale il fatto che proprio durante i primi decenni del Cinquecento nel continente europeo il consolidamento del modello inquisitorio venga sanzionato anche a livello normativo da una serie di corposi testi legislativi che costituiscono una tra le più significative manifestazioni del nascente Stato assoluto, volto con sempre maggiore energia alla centralizzazione degli apparati e all'affermazione della propria autorità. Tali provvedimenti contribuiscono a delineare i principi, gli istituti e i caratteri distintivi della fase di maggiore maturità del processo penale d'Ancien Régime. Al centro del movimento legislativo di statalizzazione delle regole procedurali si collocano la Francia e la Germania. Qui un ruolo di

2 Sulle *Partidas*, ampi ragguagli bibliografici sono reperibili in Cavanna, 1979, 672-673.

3 Ci permettiamo, in argomento, di rinviare il lettore a Dezza, 1989, 3-53.

particolare rilievo è assunto, tra la fine del Quattrocento e la metà del Cinquecento, da alcune *ordonnances* regie in Francia, e da una serie di interventi legislativi culminati in Germania nella celeberrima *Constitutio Criminalis Carolina*. Ma anche altrove in Europa si registrano segnali non equivoci dell'esistenza di una comune tendenza a fissare nella legislazione dello Stato gli esiti di esperienze e pratiche ormai plurisecolari.⁴ Attraverso queste scelte normative, nelle legislazioni rinascimentali si viene a configurare a livello continentale la medesima virtuale unità del modulo procedurale già da tempo presente nella prassi e nella dottrina. A tale processo di omogeneizzazione corrispondono sia il progressivo accentramento dei poteri giurisdizionali nelle mani dei magistrati delle corti regie, sia il ragguardevole sviluppo della giurisprudenza dei grandi tribunali centrali degli Stati europei, sorti numerosi nel corso del Quattrocento e avviati ad assumere un ruolo di assoluta rilevanza nel panorama delle strutture giurisprudenziali del tardo diritto comune.⁵

Le vicende ora accennate comportano ovviamente una serie di rilevanti conseguenze sul piano dell'amministrazione della giustizia penale. Da una parte ne accentuano infatti l'efficacia repressiva, migliorando la funzionalità degli apparati pubblici, e rendendo più agevole il ricorso a una serie di strumenti tecnici talora finemente elaborati (si pensi alle complesse costruzioni dottrinali in tema di prova). Dall'altra cercano di inquadrare in schemi predeterminati i poteri discrezionali di giudici e funzionari, intervenendo sulla situazione di pressoché totale assenza di controllo instauratasi nel primo periodo di diffusione del modulo inquisitorio. Nello stesso tempo gli interventi normativi statuali favoriscono un'ulteriore compressione dei poteri d'iniziativa del privato, tendono a disconoscere i diritti della difesa, e sanzionano la definitiva affermazione degli aspetti di maggiore iniquità del sistema della prova legale, a cominciare dall'ordinario ricorso alla tortura giudiziaria.⁶

4 Alcuni tra i più importanti testi normativi cinquecenteschi consacrati alla procedura penale sono stati studiati da Langbein, 1974. Si tratta di una ricerca che offre un importante contributo alla conoscenza della materia, ma che è stata oggetto di critiche (cfr. Cockburn, 1975, 347-349) in quanto, come nota Carbasse, "cet ouvrage s'en tient à la comparaison des sources législatives", mentre "en la matière la pratique est beaucoup plus importante que la législation, souvent détournée ou ineffective" (Carbasse, 1990, 164). Sulle legislazioni penali dell'epoca cfr. anche Maes, 1977, 207-217.

5 Cfr. Cavanna, 1979, 155-171, 638-639, e Ascheri, 1989. Non possono non essere ricordati, in argomento, anche i numerosi e magistrali contributi di Gino Gorla, per lunghi anni attento indagatore della materia; tali lavori sono complessivamente segnalati e singolarmente discussi in Cavanna, 1983, *ad indicem*.

6 In tema di tortura, l'opera di Fiorelli, 1953-1954, "ha ancora il potere di rendere del tutto superflua" la produzione di un "ennesimo titolo" in materia. Ci pare comunque opportuno segnalare il volume di Langbein, 1976, e le indagini raccolte in Maire Vigueur, Paravicini Bagliani, 1991. Tra queste figura il contributo di Sbriccoli, 1991, 17-32, dal quale abbiamo mutuato il giudizio (espresso alla n. 2, pp. 17-18) riportato in precedenza sull'opera di Fiorelli. Il tema dei rapporti tra la tortura e il ruolo della confessione nel processo penale in età moderna è stato approfondito da Marchetti, 1994.

3. Cerchiamo ora di dare maggiore concretezza al nostro discorso prendendo in esame alcune situazioni paradigmatiche, e spostando innanzitutto la nostra attenzione sulla Francia.⁷ Qui le trasformazioni delle strutture procedurali prendono l'avvio nel XIII secolo sotto l'influenza del modello romano-canonico, ma si svolgono sino al XV secolo quasi esclusivamente attraverso la giurisprudenza delle corti reali, che viene fissata a livello consuetudinario e, in misura invero minore, attraverso l'elaborazione dottrinale. In questo primo periodo gli interventi regi hanno carattere eccezionale e si limitano a sanzionare le regole affermatesi nella prassi. Le norme consuetudinarie, le leggi regie e le pratiche giudiziarie vengono talora riunite in farraginose raccolte che concernono un po' tutti i rami del diritto, e che si risolvono in prontuari a uso di magistrati, funzionari e avvocati. Tra essi spicca il *Grand Coutumier de France*, composto negli anni Ottanta del XIV secolo dal giudice Jacques d'Ableiges, e opera basilare per gli esperti della giustizia reale fino all'inizio del XVI secolo.⁸

Al fine di ovviare alle situazioni di incertezza e di mancanza di coordinamento tra le fonti e le istituzioni, alle fluttuazioni giurisprudenziali, alle lentezze e agli abusi determinati dagli sviluppi ora accennati, dalla fine del Quattrocento le regole elaborate dalla pratica iniziano a essere certificate sul piano legislativo su iniziativa della corona. Lo strumento scelto per tale delicata operazione è costituito dall'*ordonnance*.⁹ I più importanti tra questi interventi sono costituiti, nella materia che ci interessa, dalle due *ordonnances* di Blois, del 1498, e di Villers-Cotterets, del 1539. Si tratta di provvedimenti di riforma assai corposi, volti a incidere su tutti gli aspetti delle istituzioni giudiziarie civili e penali, con particolare riguardo per i problemi di carattere processuale. Grazie alle *ordonnances* di Blois e di Villers-Cotterets le forme procedurali sviluppatesi in Francia nei secoli del basso Medioevo subiscono una prima consistente sistemazione, sulla quale ben presto si innesterà una intensa produzione dottrinale. La stagione legislativa rinascimentale non conclude peraltro il processo di emersione e di formulazione delle nuove regole del processo penale. Essa costituisce piuttosto la premessa di quella che sarà la massima e più limpida espressione legislativa del sistema inquisitorio in Francia, e cioè la grande *Ordonnance Criminelle* del 1670.

4. L'*Ordonnance sur la réformation de la justice et l'utilité générale du Royaume* viene promulgata da Luigi XII a Blois nel marzo del 1498. Essa rappresenta non solo

7 Cfr., accanto alla classica opera di Esmein, 1882, i lavori di Laingui, Lebigre, 1980; Carbasse, 1990; Laingui, 1993.

8 Cfr.: Esmein, 1882, 66-134; Laingui, Lebigre, 1980, 45-70; Carbasse, 1990, 105-203; Laingui, 1993, 37-49. Sul *Grand Coutumier de France* e sul suo autore cfr. Vincent-Cassy, 1991, 85-101.

9 Per un primo approccio in tema di *ordonnances*, cfr. Carbasse, 1990, 107, e van Caenegem, 1995, 116-120 e 136-142.

la prima regolamentazione d'insieme della procedura penale dello Stato francese, ma anche il primo riconoscimento normativo di carattere generale dell'ascesa delle forme inquisitorie in Francia.¹⁰ Precedentemente, il ricorso all'*inquisitio* e alla tortura si era gradatamente esteso nella pratica, grazie anche al favore delle corti regie ed ecclesiastiche e di parte della dottrina. A tali forme procedurali innovative era stata attribuita la qualifica di rito *extraordinarius*. La riforma del 1498 non fa che codificare il dualismo manifestatosi nella pratica. Essa sanziona la distinzione e la contemporanea presenza dell'antico rito *ordinaire*, accusatorio e pubblico, e del nuovo rito inquisitorio, definito *extraordinaire*, stabilendo la disciplina di entrambi, indicando come si debba scegliere tra le due procedure, e consolidando le regole individuate tra il XIII e il XV secolo dalla dottrina e dalla giurisprudenza delle corti reali.

L'*Ordonnance* prevede lo svolgimento di un'informazione preliminare segreta, al termine della quale l'imputato viene citato in giudizio o catturato, ed immediatamente interrogato (art. 96, 98, 106). Gli esiti dell'informazione preliminare e dell'interrogatorio sono comunicati ai regi procuratori, affinché costoro possano formulare le richieste ritenute opportune nell'interesse della giustizia e del sovrano (art. 107). A questo punto la corte decide se procedere con il rito ordinario, durante il quale le parti saranno udite in pubblico e in contraddittorio, ovvero con il rito straordinario, i cui due caratteri fondamentali sono individuati nella segretezza e nel ricorso alla tortura (art. 108). La segretezza viene imposta in termini drastici per ogni stato e grado di tale procedimento. L'imputato viene abbandonato a sé stesso e risulta privo di qualsiasi supporto esterno; egli può essere ammesso a proporre le proprie difese ma non gode del diritto a conoscere i capi d'imputazione (art. 111). Ciò che comunque più importa è che il processo sia condotto con la massima segretezza possibile, in modo che nessuno possa conoscerne i contenuti (art. 110 e 111). L'*Ordonnance* di Blois opera dunque una formale e definitiva ripulsa della pubblicità del procedimento. Da questo momento, e fino alla Rivoluzione, il pubblico viene in buona sostanza espulso dalle aule giudiziarie francesi. Le modalità di applicazione della tortura sono fissate con cura e prevedono l'utilizzo di un ulteriore elemento destinato a caratterizzare il rito inquisitorio, e cioè quello della scrittura. Il ricorso all'esperimento deve essere deliberato nel rispetto di precise forme (art. 112), mentre gli esiti dell'esame devono essere verbalizzati con estrema cura dal cancelliere (art. 113). Le confessioni sono considerate valide solo se ripetute di fronte alla corte, senza costrizione e fuori dalla camera della tortura (art. 113). L'imputato che ricusi di confessare o di confermare la confessione non può essere sottoposto nuovamente a tortura se non in presenza di nuovi elementi indiziari (art. 114). La meticolosa

10 Sull'*Ordonnance* di Blois del 1498 cfr. innanzitutto Esmein, 1882, 135-139. Sul medesimo argomento cfr. inoltre le sintesi di Laingui, Lebigre, 1980, 79-83, e di Carbassc, 1990, 146. Per il testo dell'*Ordonnance*, cfr. Isambert, XI, 1827, 323-379. I più importanti articoli dell'*Ordonnance* sono riportati in Jeanclos, 1996, 5-10.

disciplina ora accennata costituisce l'effetto di una reazione contro le pratiche abusive diffuse in Francia nel XV secolo, che vedevano l'imputato recalcitrante essere sottoposto più volte di seguito alla tortura anche in assenza di fatti nuovi (Carbasse, 1990, 146; cfr. inoltre Fiorelli, 1953-1954, I, 110-113). Degno di nota è infine il contenuto dell'art. 118, che ristabilisce un collegamento tra il rito ordinario e quello straordinario. Tale articolo prescrive infatti che, qualora il rito straordinario non abbia condotto a conclusioni apprezzabili, sia possibile proseguire il processo secondo le forme ordinarie. Si tratta peraltro di un'apertura che, se appare non priva di un certo interesse in linea teorica, non avrà alcun concreto seguito nella pratica e nella legislazione della Francia rinascimentale. Analoga sorte spetterà del resto alla previsione dell'art. 116, secondo il quale la lettura della sentenza deve essere fatta in pubblico e in presenza dell'imputato: nella pratica anche questa limitata concessione ai principi della pubblicità sarà ben presto coperta dal velo della desuetudine.

5. Quarant'anni dopo Blois, la disciplina inquisitoria dell'*Ordonnance* del 1498 è resa ancor più severa da Francesco I con l'*Ordonnance sur le fait de la justice* promulgata a Villers-Cotterets il 15 agosto 1539.¹¹ Voluta dal cancelliere Poyet e modellata su una precedente *ordonnance*, emanata nel 1536 per la riforma dello "style de Bretagne" (Esmein, 1882, 139), l'*Ordonnance* del 1539 conferma le tendenze di fondo già emerse a Blois e definisce un assetto del processo penale destinato a restare quasi immutato fino alla grande *Ordonnance Criminelle* del 1670.

Il procedimento viene suddiviso in due parti assolutamente diseguali costituite da una lunga fase di istruzione dedicata all'accumulo del materiale probatorio, e da una fase di giudizio estremamente scarna. L'intervento del procuratore regio o signorile è obbligatoriamente previsto: egli deve essere parte necessaria in qualsiasi procedimento. Viene così stabilito, una volta per tutte, il principio secondo cui la fase d'istruzione richiede il concorso sia di un procuratore pubblico sia di un giudice istruttore. La corte interviene collegialmente soltanto al momento della decisione. Rimarchevole è l'esclusione, nelle procedure propriamente criminali, della figura dell'avvocato: il divieto di ogni forma di difesa tecnica, già implicitamente presente per il rito *extraordinaire* nell'*Ordonnance* di Blois, viene sanzionata ufficialmente a Villers-Cotterets dalla nuova *ordonnance* all'art. 162.

L'istruzione è condotta da un unico giudice che instaura il procedimento avviando, su richiesta della parte civile o del *procureur* ovvero *ex officio*, l'*information preparatoire* (art. 145). *Dominus* di tutta questa fase procedurale, il giudice del-

¹¹ Sull'*Ordonnance* di Villers-Cotterets, cfr.: Allard, 1868; Esmein, 1882, 139-158; Langbein, 1974, 210-251; 1976, 49-51; Maes, 1977, 207-217; Laingui, Lebigre, 1980, 79-83; Carbasse, 1990, 146-147. Per il testo dell'*Ordonnance*, cfr. Isambert, XII, 2, 1827, 600-640. I più importanti articoli dell'*Ordonnance* sono riportati in Jeanclous, 1996, 11-13. Una versione inglese degli articoli relativi alla giustizia penale è contenuta in Langbein, 1974, 309-313.

l'istruzione è dotato di poteri discrezionali di larghissima portata. Al termine dell'*information preparatoire* decide, sentito il *procureur*, se archiviare o formalizzare il procedimento (art. 145). In questo secondo caso procede all'interrogatorio dell'imputato e alla scelta tra il procedimento ordinario e il procedimento straordinario. La distinzione tra i due riti, codificata dall'*ordonnance* di Blois, viene infatti mantenuta in linea di principio, anche se nei fatti, a partire dal XVI secolo, *tutti* i casi penali di una qualche gravità risultano condotti in Francia à l'*extraordinaire*. Il procedimento straordinario viene condotto con metodo inquisitorio, comporta l'arresto dell'imputato e la sua detenzione, impedisce il patrocinio professionale, nega la libertà provvisoria, prevede la tortura. Il procedimento ordinario, ormai residuale, è invece pubblico e contraddittorio, e consente di accedere all'assistenza legale e alla libertà provvisoria. Assistito da una folta schiera di collaboratori ai quali può delegare il compimento di una serie cospicua di atti, il giudice dell'istruzione è chiamato a raccogliere il materiale probatorio, certificandolo per iscritto mediante appositi verbali indirizzati al collegio giudicante. In particolare, egli sottopone l'imputato a uno o più interrogatori (art. 146) e, quando lo ritenga, può rinviarlo alla tortura (artt. 163-164); riceve le deposizioni dei testimoni e provvede a eseguire verifiche e confronti (artt. 153-156); riceve le confessioni e, qualora l'imputato allegghi fatti giustificativi, chiede allo stesso di indicare i relativi testimoni e li interroga (art. 157). Rispetto al passato, la segretezza di tutti gli adempimenti ora elencati viene ulteriormente rafforzata, e la scrittura ne diviene un carattere fondamentale. La fase istruttoria è concepita in modo da agevolare la costruzione di una posizione di vantaggio per l'accusa e concede ben poche *chances* all'imputato. Tra queste, meritano di essere ricordate il diritto di proporre appello alla competente corte sovrana contro il rinvio alla tortura (art. 163), e il diritto non solo alla assoluzione ma anche alla "reparation de la calumnieuse accusation" riconosciuto a colui che sia riuscito a resistere alla tortura e non abbia confessato (art. 164).

La fase di giudizio interviene quando i giochi sono ormai fatti. L'imputato compare davanti alla corte, che decide sulla base dell'ultimo interrogatorio e della documentazione scritta elaborata sotto la guida del giudice d'istruzione. Questa documentazione viene raccolta in un apposito fascicolo che, accanto alle risultanze istruttorie, ricomprende anche un rapporto sul processo e le conclusioni del regio procuratore e della parte civile. La sentenza, che secondo l'*ordonnance* di Blois avrebbe dovuto essere pronunciata in udienza pubblica, viene letta direttamente dal cancelliere all'imputato in carcere. La motivazione, per regola affermatasi nella prassi, è assente o viene sostituita da formule di rito.

L'*ordonnance* di Villers-Cotterets nasce come strumento per rendere più celere l'amministrazione della giustizia nel Regno di Francia.¹² Gli intenti di costruire un

12 "François, etc.: Sçavoir faisons, à tous présens et advenir, que pour aucunement pourvoir au bien de notre justice, abréviation des procès, et soulagement de nos sujets, avons, par édit perpétuel et

procedimento rapido ed efficace vengono perseguiti prevalentemente attraverso la regolamentazione dei poteri spettanti ai giudici e ai funzionari nelle varie fasi procedurali. Minore è la cura posta nella definizione degli istituti: il sistema delle prove legali, ad esempio, viene in larga misura dato per scontato e presuppone l'accoglimento della tendenza, propria del primo periodo del diritto comune, a privilegiare la prova testimoniale e la confessione a scapito della prova indiziaria (art. 164). Gli intenti ora menzionati portano a conseguenze assai pesanti in campo penale, poiché in tale ambito ottengono il risultato di aumentare ulteriormente la già forte pressione inquisitoria. Da questo punto di vista l'*ordonnance* del 1539 si colloca pienamente nella linea di sviluppo che caratterizza le vicende del processo penale in tutta Europa. Nulla fora la cappa di segretezza che avvolge la procedura. Tutto avviene lontano dagli occhi del pubblico. Privo di assistenza professionale e di contatti con l'esterno, sottoposto a interrogatori carenti di regolamentazione formale, minacciato dalla tortura, l'imputato conosce ben poco della sua situazione e si trova sostanzialmente impedito nella costruzione dell'impianto difensivo. La macchina inquisitoria si avvia ormai a raggiungere, in Francia, la perfezione tecnico-formale che caratterizzerà la grande *ordonnance* seicentesca, ma non manca di suscitare le prime voci di opposizione e le prime vivaci proteste da parte degli spiriti più illuminati, che anticipano nelle loro opere taluni dei temi che saranno ripresi con ben altra fortuna nel XVIII secolo.¹³

Per il momento, Villers-Cotterets pone un punto fermo nell'evoluzione della procedura penale in Francia. Modifica in senso integrativo ma non abolisce le ordinanze precedenti,¹⁴ stabilisce una struttura procedurale destinata a rimanere sostanzialmente immutata per 130 anni e, sotto un diverso punto di vista, segna una svolta importante nella storia delle istituzioni e della cultura non solo giuridica in quanto, facendo seguito a una *ordonnance* di Luigi XII del 1510, prescrive l'uso esclusivo della lingua francese in luogo del latino tanto negli atti processuali quanto nella documentazione notarile (art. 111). Con il 1539 le basi legislative del modulo inquisitorio sono in Francia ormai ben assestate. È vero che gli interventi sovrani in tema di giustizia non mancano nel periodo seguente, ma in materia di procedura penale essi si limitano a confermare le linee già fissate a Blois e a Villers-Cotterets. Esempio al riguardo è la sempre minore rilevanza riconosciuta all'attività della parte privata: l'*Ordonnance* di Orléans di Francesco II (gennaio 1560), l'*Ordonnance*

irévocable, statué et ordonné, statuons et ordonnons les choses qui s'en suivent" (Isambert, XII, 2, 1827, 600-601).

13 Ci riferiamo alle critiche prese di posizione manifestate da Jean Constantin, da Charles Dumoulin e, in primo luogo, da Pierre Ayraut. Cfr. Esmein, 1882, 158-168, e, per una sintesi sul tema, Dezza, 1989, 98-103.

14 *Ordonnance* di Villers-Cotterets, art. 167: "Le surplus des ordonnances de nous et de nos prédécesseurs, cidevant faictes sur le faict desdites matières criminelles, demeurant en sa force et vertu, en ce qu'il ne seroit trouvé dérogeant ou préjudiciable au contenu de ces présentes".

di Châteaubriant di Carlo IX (ottobre 1565) e la seconda *Ordonnance* di Blois di Enrico III (maggio 1579) insistono in particolare sul principio dell'iniziativa *ex officio*, sancendo l'obbligo per i *procureurs du roy* e per i giudici delle corti regie di promuovere e condurre *comunqu*e l'azione pubblica, anche in assenza di denuncia o di iniziativa della parte civile.¹⁵ Non pare superfluo rammentare come risulti paradossalmente legata agli stessi contenuti dell'*ordonnance* di Villers-Cotterets la sorte del suo autore, il cancelliere Poyet. Accusato di malversazione, arrestato e spogliato di ogni carica, Guillaume Poyet sperimenta infatti di persona la durezza della 'sua' procedura nel corso di un lungo processo, conclusosi nel 1545 con un'infamante condanna pronunciata nei suoi confronti dal Parlamento di Parigi (cfr. Esmein, 1882, 161-162; Carbasse, 1990, 125).

6. Accennata l'esperienza francese, spostiamoci ora in area germanica. Mentre la monarchia francese si impadronisce delle forme procedurali affacciate sulle scene giudiziarie durante gli ultimi secoli del Medioevo e provvede a consolidarle, anche all'interno del composito panorama istituzionale del Sacro Romano Impero si sviluppa un movimento legislativo sotto molti aspetti analogo, destinato a concludersi nel 1532 con la promulgazione di uno dei massimi monumenti normativi nella storia del diritto e della procedura penale, la *Constitutio Criminalis Carolina*.

All'inizio del XVI secolo in Germania la riduzione dei poteri spettanti alla corona e il processo di frammentazione politica che interessa da tempo il grande Impero mitteleuropeo ha ormai portato all'emersione di una molteplicità di grandi o piccole entità politiche autonome di carattere regionale o municipale. Formalmente soggette all'autorità imperiale ma sostanzialmente indipendenti, nel periodo considerato tali entità politiche si confrontano con il potere sovrano attraverso un complesso rapporto dialettico, al centro del quale si propongono con particolare evidenza i problemi relativi all'amministrazione della giustizia penale. In effetti, ciascuna delle autonomie territoriali che compongono il mosaico germanico conosce e partecipa alle grandi trasformazioni che investono dal XIII secolo la giustizia penale, e in particolare le strutture procedurali. La resistenza delle tradizionali forme di giustizia di matrice germanica durano all'interno dell'Impero forse un po' più a lungo, ma ben presto anche nei Paesi Tedeschi si manifestano consistenti irruzioni inquisitorie, e dal XV secolo la presenza delle nuove forme processuali è ormai indubitabile e massiccia.¹⁶

15 I giudici regi devono procedere in materia di crimini e delitti "sans attendre la plainte des parties civiles" (*Ordonnance* di Orléans, art. LXIII); i *procureurs du roi* "sont tenus faire diligente poursuite et recherche des crimes, sans attendre qu'il y ait instigateur, dénonciateur ou partie civile" (seconda *Ordonnance* di Blois, art. 184). Cfr. Jeanelos, 1996, 14, 20.

16 La storia del processo penale nei Paesi Tedeschi durante il Basso Medioevo ha assai per tempo attirato l'attenzione della storiografia giuridica. In questa occasione ci limitiamo a segnalare i classici contributi di Biener, 1827; Stintzing, 1880; His, 1928; Schmidt, E., 19653. Sempre proficua è anche la consultazione di Wieacker, 1980.

Tali forme in parte si sviluppano *all'interno* della stessa prassi consuetudinaria germanica, in parte si ricollegano all'influsso operato dalla prassi delle corti ecclesiastiche e dalla dottrina del diritto comune romano-canonico, avviato dalla fine del XV secolo – attraverso il fenomeno della Recezione¹⁷ – a divenire il diritto comune di tutti i Paesi Tedeschi. Nel primo caso le procedure inquisitorie sono caratterizzate da una sorta di *deregulation*, che consente in ogni caso il ricorso alla tortura (Fiorelli, 1953-1954, I, 105-107) e riconosce ampi poteri discrezionali e d'iniziativa ai pubblici ufficiali incaricati dell'istruzione. In presenza di influssi romano-canonici, al contrario, le nuove forme si distinguono per una accentuata complessità tecnica, ricorrono all'elemento della scrittura, e appaiono in buona sostanza meno inclini a favorire l'*arbitrium* dei magistrati e l'incondizionata utilizzazione della tortura. In entrambi i casi si manifesta poi la tendenza a creare una magistratura professionale, chiamata ad agire in rapporto talora di collaborazione, talora conflittuale con gli scabini, giudici laici chiamati a operare collegialmente e custodi dell'antico principio germanico della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia (cfr. Schmidt, 1965³, 42-98; Langbein, 1974, 140-155; Trusen, 1984, 29-118, in particolare 29-77). Si apre in tal modo una fase di transizione, segnata dal sorgere di una serie di gravi problemi nell'amministrazione della giustizia penale. Le incertezze nell'applicazione il sistema probatorio sono assai frequenti: si pensi al proposito che, mentre le ordalie unilaterali scompaiono in Germania nel XIII secolo, il duello giudiziario è attestato per i reati con effusione di sangue fino a tutto il XV secolo (cfr. van Caenegem, 1965, 691-753, in particolare 717, 724-725). Proteste si levano da ogni parte contro i poteri arbitrari riconosciuti ai pubblici ufficiali e contro gli abusi verificatisi nella pratica e connessi a tali poteri. Numerose perplessità sono dovute alle inadeguatezze culturali della classe giudiziaria, formatasi sulla pratica locale e molto spesso digiuna dei complessi meccanismi del procedimento romano-canonico. Tutt'altro che sporadiche sono le sovrapposizioni tra le formule proprie della nuova procedura *ex officio* e le antiche metodologie. Pur se determinate da presupposti non sempre analoghi, anche in Germania si fanno dunque sempre più pressanti, sullo scorcio del Quattrocento, quelle esigenze di riordino della materia processuale che in Francia sono all'origine degli interventi sovrani di Blois e di Villers-Cotterets (cfr. Langbein, 1974, 155-158; Trusen, 1984, 77-89).

Alla fine del XV secolo, richieste a tal fine vengono più volte avanzate e discusse pressoché a ogni riunione della Dieta imperiale (Kleinheyser, 1984, 7-27, in particolare 7-8). Le prime concrete risposte alla domanda di riforma della giustizia penale sono nondimeno di matrice locale, coerentemente con le peculiari forme di organizzazione istituzionale ormai assunte dall'Impero. Tali risposte comportano interventi legislativi di valore e portata diseguali, ma che appaiono caratterizzati da contenuti

17 Sulla Recezione del diritto comune in Germania cfr. la puntuale illustrazione di Cavanna, 1979, 443-471.

non dissimili da quelli presenti nelle coeve *ordonnances* francesi. Il più risalente tra questi interventi normativi è costituito dalla *Wormser Reformation* del 1498, parte di una più generale revisione del diritto municipale realizzata in sei libri a Worms, città libera imperiale. L'ultimo dei sei libri di questa raccolta è dedicato al diritto e alla procedura penale, e si segnala per la tendenza a introdurre, pur nel quadro di una struttura inquisitoria incentrata sull'iniziativa *ex officio*, sulla scrittura e su un sistema probatorio che prevede il ricorso alla tortura, una serie di limiti formali e di garanzie raramente riscontrabili nelle legislazioni del periodo. Non estranea al tentativo di porre un freno alla discrezionalità del funzionario inquirente, la tendenza ora richiamata è chiaramente avvertibile laddove la legislazione in esame introduce un accurato sistema di valutazione degli indizi necessari alla tortura, e laddove prevede una distinzione tra questi ultimi e gli indizi necessari alla condanna. Al rito *ex officio* viene contrapposta la forma privata di avvio del procedimento, ma quest'ultima risulta definita in termini talmente onerosi per la parte da rendere comunque preferibile il ricorso all'azione pubblica. Fonte precipua del legislatore cittadino è la tradizione dottrinale di matrice romano-canonica che trova il proprio punto di partenza nell'opera di Alberto da Gandino, e da questo punto di vista la *Wormser Reformation* rappresenta ormai un capitolo non secondario della già ricordata vicenda relativa alla Recezione del diritto comune in Germania (cfr. Wieacker, 1980, 288; Langbein, 1974, 159-162; Kleinheyser, 1984, 15-17; Trusen, 1984, 74, 90). La *Wormser Reformation* è seguita in ordine cronologico dai due provvedimenti di diversa natura noti sotto il nome di *Ordinanze Criminali dell'Imperatore Massimiliano I*. Si tratta dell'*Ordinanza Tirolese sui Malefici*, promulgata dall'imperatore Massimiliano I d'Asburgo nel 1499 per la Contea del Tirolo, e della successiva *Ordinanza Criminale di Radolfzell*, promulgata dallo stesso sovrano nel 1506 allo scopo di estendere la vigenza della prima a tutti i domini della Casa d'Austria. Al contrario della legislazione della città di Worms, le *Ordnungen* di Massimiliano I rappresentano la più importante manifestazione a livello legislativo degli sviluppi della prassi inquisitoria svoltisi *internamente* alla tradizione germanica e in modo indipendente da influssi romano-canonici. La discrezionalità attribuita ai funzionari pubblici è in questo caso accompagnata dal particolare ruolo affidato in tema di prova agli scabini, che assistono alla tortura e con la loro testimonianza sono in grado di rendere definitiva la confessione in tal modo ottenuta (cfr. Schmidt, 1949; Langbein, 1974, 158-159; Kleinheyser, 1984, 15; Trusen, 1984, 90).

Assai più importanti ai fini dei successivi sviluppi della legislazione processuale nei Paesi Tedeschi sono l'*Ordinanza Criminale di Bamberg* e l'*Ordinanza Criminale di Brandenburg*. La prima viene pubblicata nel 1507 dal principe vescovo di Bamberg; la seconda ripropone quasi alla lettera il testo di Bamberg, e viene promulgata nel 1516 dal principe elettore di Brandenburg. Entrambe sono opera di Johann von Schwarzenberg (1465-1528), versatile funzionario di palazzo che, pur

conoscendo probabilmente solo di seconda mano le fonti dottrinali romano-canoniche, costruisce una struttura procedurale di indubbia sapienza mediando tra contenuti sostanziali dedotti da queste ultime e forme esteriori desunte della tradizione germanica. La *Bambergensis* si segnala per certe dichiarazioni di principio che contrastano con la sostanziale severità dei suoi contenuti. Vi si trova ad esempio la massima secondo la quale "è meglio assolvere un colpevole che condannare a morte un innocente" (art. 13),¹⁸ affermazione ricalcata da un noto passo del Digesto (D., 48, 19, 5) attraverso la mediazione della dottrina tardomedievale italiana, particolarmente incline a enfatizzare siffatti consolanti principi. Ma il dato che maggiormente rileva è che la *Bambergensis* rappresenta la *mater Carolinae*.¹⁹ Essa si propone infatti come modello non solo per l'*Ordinanza di Brandenburg*, ma anche per la ben più famosa *Constitutio Criminalis Carolina*, normativa comune a tutto l'Impero che costituisce il punto di arrivo del processo di risistemazione della disciplina della procedura penale nella Germania del XVI secolo (cfr. Wieacker, 1980, 230-231; Langbein, 1974, 163-165; Kleinheyser, 1984, 15-17; Trusen, 1984, 92-118; Kleinheyser, Schröder, 1989³, 247-250; Pott, 1995, 550-551).

7. La *Carolina*²⁰ rappresenta uno dei maggiori eventi nella storia della Recezione dei principi del diritto comune in Germania.²¹ Destinata a costituire fin oltre il XVIII secolo la principale fonte del diritto penale nei Paesi Tedeschi, la *Carolina* viene promulgata dall'imperatore Carlo V d'Asburgo il 27 giugno 1532, a 35 anni dal primo riconoscimento ufficiale della necessità di una legislazione penale unica per tutto l'Impero (dieta di Freiburg, 1497-98), e a un decennio dai primi progetti, realizzati sulla scorta della *Bambergensis* dopo la Dieta di Norimberga del 1521 (Langbein, 1974, 165-166; Kleinheyser, 1984, 7-9). Decisiva per il felice esito di tale vicenda legislativa è l'inserzione nel testo della *Carolina* della *Clausola di salvaguardia*, che garantisce il rispetto delle regole e degli usi locali. Tale clausola consente di superare le obiezioni sollevate da alcune tra le compagini territoriali autonome presenti nel-

18 "Ist besser den schuldigen ledig zulassen dass den unschuldigen zum tode zuverdampnen".

19 L'*Ordinanza di Brandenburg*, dal canto suo, viene denominata *soror Carolinae*. Cfr. Rüping, 1984, 161-176.

20 La denominazione ufficiale tedesca è *Kayser Karls des fünften und des heyligen römischen Reichs peinlich Gerichtsordnung*. I testi e le varie redazioni (con le eventuali aggiunte) della *Carolina*, della *Bambergensis* e di altre normative minori sono reperibili nelle seguenti edizioni critiche: Zoepfl, 1876; Kohler, Scheeßel, 1900-1915; Schroeder, 1986. Su alcune tra le edizioni della *Carolina*, cfr. Langbein, 1974, 259-260.

21 Ampia è la letteratura sulla *Carolina*. Abbiamo segnalato in precedenza alcune tra le indagini riunite in Landau, Schroeder, 1984. Tra i restanti contributi, segnaliamo: Biener, 1827, 149-160; Allard, 1868, 419-423; Güterbock, 1876; Stüntzing, 1880, I, 608-648; Esméin, 1882, 303-309; Schmidt, 1933, 1-34; 1965³, 107-211; Schaffstein, 1954; von Weber, 1960, 288-310; Schmidt, 1966, 239-257; Radbruch, 1967; Langbein, 1974, 140-209; Maes, 1977.

l'Impero, ben decise a non rinunciare alle rispettive consuetudini in materia penale.²² La *Carolina* risulta sotto alcuni aspetti meno rigida rispetto alle contemporanee *ordonnances* francesi, che si preoccupano in primo luogo di delineare un procedimento rapido e funzionale mediante l'attribuzione di vasti poteri discrezionali a giudici e funzionari. La normativa tedesca risulta in effetti assai più vicina al modello proposto dalla tradizione dotta di origine italiana, apre qualche spiraglio alla difesa, e si pone altresì in un rapporto del tutto particolare verso le leggi e le consuetudini vigenti nei singoli territori dell'impero. In conseguenza della citata *Clausola di salvaguardia*, infatti, la *Carolina* finisce per svolgere all'interno dell'impero il ruolo di fonte di diritto comune sussidiario, che agisce in caso di assenza o di insufficienza della regolamentazione locale. Ciò non significa peraltro che essa non rivesta una funzione importante. La *Carolina* opera infatti in un sistema giurisprudenziale e dunque, oltre a presentare una indiscutibile superiorità tecnico-formale, fornisce un modello generale di procedura sempre e comunque percorribile (cfr. Schmidt, 1965³, 120-126; Rüping, 1984, 161-176). A tale ruolo di modello generale si ricollega del resto anche la particolare impostazione del testo, attento a guidare il pratico tra i meandri di una procedura non sempre agevole da percorrere.²³ Anche nella *Carolina* il ricorso alle forme inquisitorie risulta pieno e definitivo ma, al contrario di quanto accade nel modello francese, si caratterizza per il puntiglio con il quale viene costruito il sistema delle prove legali. È inoltre assente una figura analoga a quella del *procureur du roy* o dell'avvocato fiscale, diffusissima negli ordinamenti europei, ma presente solo sporadicamente nella storia giudiziaria tedesca d'Ancien Régime. Quanto ai poteri del privato, gli spazi che sono formalmente conservati all'iniziativa del singolo vengono in concreto annullati dal continuo controllo esercitato al riguardo dal funzionario pubblico. Tipica della *Carolina* appare altresì la scelta di conservare in taluni punti della procedura gli apparati propri dell'antico rito germanico, utilizzandoli peraltro come mero contenitore formale di principi desunti dal diritto dotto. In omaggio alla tradizione la *Carolina* presuppone altresì che il giudice togato sia affiancato, nelle imputazioni che comportino pena capitale e nelle inquisizioni criminali che comportino la tortura, da un collegio di scabini.²⁴

Ma procediamo con ordine. Nella *Carolina* le norme di diritto penale sostanziale dedicate all'individuazione dei reati e delle relative pene interagiscono, come d'abitudine nei modelli legislativi e dottrinari dell'epoca, con quelle dedicate alla procedura (Schaffstein, 1984, 145-159). Queste ultime dedicano ancora un certo spazio

22 La *Clausel* consente altresì l'entrata in vigore di normative derogatorie rispetto alla disciplina della *Carolina*. Cfr.: Schmidt, 1965³, 130-135; Wieacker, 1980, 200; Gilissen, 1965, 755-833, in particolare 771; Kleinheyer, 1984, 8-9.

23 Sull'impostazione quasi manualistica della *Carolina*, cfr. i rilievi formulati in Stintzing, 1880, I, 629.

24 La procedura prevista dalla *Carolina* è illustrata in Langbein, 1974, 177-192, e in Kleinheyer, 1984, 9-14.

alla disciplina dell'accusa privata, ma assegnano incontestabilmente il primo posto all'inquisizione, secondo schemi che presentano molti tra i tipici caratteri della procedura descritta nelle opere della dottrina romanistica. Primo fra tutti l'elemento della scrittura, sottoposto a una accurata disciplina (artt. 181-203), destinata in prospettiva a svolgere un ruolo fondamentale come strumento per fissare la nuova procedura, assicurarne la diffusione, e porre in crisi il tradizionale mondo della giustizia scabinale. Ogni atto della procedura deve essere verbalizzato dal cancelliere sulla scorta delle numerose formule esemplificative offerte dalla stessa *Carolina*. Ogni verbale viene a sua volta raccolto nell'apposito fascicolo. E il fascicolo processuale costituisce l'unica base sulla quale il giudice togato e gli scabini costruiscono la decisione finale (Langbein, 1974, 193-194). Di regola il procedimento è avviato *ex officio*, ed è possibile procedere all'arresto dell'imputato sulla base della comune reputazione o della fama. L'accusa privata è ammessa e ampiamente regolamentata ma, al contrario di quanto previsto nella *Wormser Reformation*, essa viene incardinata nella procedura *ex officio* come 'preambolo legittimo' (per usare le parole di Giulio Claro²⁵) dell'inquisizione: la parte privata può continuare a rimanere attiva con un ruolo di supporto del pubblico funzionario, ma è quest'ultimo che assume il controllo sulle tutte le fasi procedurali successive alla presentazione dell'atto di accusa (artt. 6-17) (Schmidt, 1965³, 126; Langbein, 1974, 177-178). Il processo informativo è segreto, non prevede alcuna forma di difesa tecnica, e trova il proprio momento qualificante nella disciplina relativa ai mezzi di acquisizione e di valutazione della prova (artt. 18-77). Evidente appare il favore per la prova legale. Con una scelta che sarà fatta propria anche dall'*ordonnance* di Villers-Cotterets, la *Carolina* privilegia la confessione e la prova testimoniale, mentre mostra una certa diffidenza per le presunzioni e le prove indiziarie, sulle quali vieta espressamente di fondare la condanna (art. 22). La piena prova risulta dalla confessione o dal detto di "due o tre testimoni buoni e credibili" (artt. 65, 67). In difetto di piena prova si ricorre alla tortura.

La complessa regolamentazione delle condizioni richieste per procedere all'esame sotto tortura e per verificare la confessione in tal modo ottenuta costituisce la parte della *Carolina* nella quale sono maggiormente evidenti gli effetti della recezione della dottrina romano-canonica di provenienza italiana. Presupposti di tale regolamentazione sono il divieto di tortura in assenza di "indizio sufficiente" ("*redliche anzeygung*", art. 20),²⁶ e il principio secondo cui gli indizi richiesti per la tortura non sono mai sufficienti per la condanna (art. 22).²⁷ Gli indizi necessari alla tortura sono

25 Cfr., sul punto, Dezza, 1989, 32-53.

26 La garanzia prevista dall'art. 20 è di carattere generale: in assenza dei richiesti presupposti la confessione sotto tortura e la condanna sono nulle, e in questo caso la violazione delle regole costituisce giusta causa di risarcimento per l'imputato.

27 Una sola testimonianza costituisce una 'semiprova' sufficiente per la tortura ma non per la condanna (CCC, artt. 23, 30).

ricompresi in accurati elenchi non tassativi e suscettibili di estensione analogica (art. 24). Vengono in primo luogo considerati gli indizi remoti: la presenza di almeno due indizi remoti autorizza la tortura, ma in tal caso la decisione viene comunque rimessa alla prudente valutazione del giudice, che è invitato a tenere conto delle difese e delle giustificazioni addotte dall'imputato (art. 28). Seguono poi gli indizi prossimi, ognuno dei quali è considerato "sufficiente" (artt. 29-32). Vengono infine enumerati una serie di specifici indizi che autorizzano la tortura qualora si proceda per taluni determinati reati (quali ad esempio l'omicidio, l'avvelenamento, la rapina, il furto, la magia), a conferma della stretta relazione che all'epoca collega e sovrappone il diritto sostanziale a quello processuale. Specifico indizio che autorizza la tortura in un caso di avvelenamento è ad esempio il fatto che una persona in cattivi rapporti con la vittima si sia procurata sostanze velenose (art. 37).²⁸

La composita disciplina dell'"indizio sufficiente" è solo una delle formali salvaguardie con cui la *Carolina* circonda l'istituto della tortura. Essa infatti ne prevede altre in ordine alle modalità dell'esperimento e alla verifica dei risultati. L'imputato deve essere "esortato" a indicare i fatti giustificativi prima della tortura, e il giudice li deve verificare, "poiché molti, per semplicità d'animo o per terrore, benché innocenti non sanno come procedere per giustificarsi" (art. 47). Il giudice controlla i contenuti della confessione, che deve chiarire ogni minimo aspetto del fatto in modo che l'autoincriminazione abbia contenuti conclusivi (artt. 54-55). La confessione deve essere spontaneamente confermata almeno due giorni dopo la tortura (art. 56), fatto ovviamente salvo il rinvio alla tortura dell'imputato che ritratti (art. 57). L'intensità della tortura e l'eventuale ripetizione della stessa devono essere commisurate al peso dei sospetti; ogni valutazione in proposito è rimessa alla discrezionalità del giudice, mentre la verbalizzazione non deve essere realizzata nel corso della tortura ma dopo la fine della stessa (art. 58). La *Carolina* giunge a prevedere una cautela garantista destinata a divenire patrimonio comune delle normative procedurali solamente dopo secoli, e cioè il divieto per il giudice di ricorrere a domande suggestive (art. 56).²⁹ Riesce a preoccuparsi di eventuali ferite o lesioni presenti sul corpo del torturato, che in questo caso dovrà soffrire il minor danno possibile (art. 59). Prescrive infine sanzioni per il giudice che abbia inflitto la tortura in violazione delle norme vigenti, e in tal caso riconosce all'imputato il diritto al risarcimento (art. 61).³⁰

Il catalogo è questo, e si tratta certo di un brillante catalogo di garanzie, che distingue la legislazione imperiale da analoghe coeve esperienze normative, a cominciare dalle *ordonnances* francesi, e la avvicina alla *main stream* della dottrina

28 Sul sistema probatorio nella *Carolina*, cfr.: Esmein, 1882, 306-307; Gilissen, 1965, 770-771; Langbein, 1974, 179-183; 1984, 215-225, in particolare 220-222; Kleinheyser, 1984, 24.

29 Il dato è sottolineato da Langbein, 1984, 221.

30 Sulla tortura nella *Carolina*, cfr.: Fiorelli, 1953-1954, I, 107; Gilissen, 1965, 790; Langbein, 1974, 183-186; 1976, 12-16, 27-28, 49-50, 168 n. 21; Kleinheyser, 1984, 23-25.

penalistica europea. In effetti, la *Carolina* sembra essere la prima a non fidarsi pienamente della confessione sotto tortura che essa stessa prevede come chiave di volta del sistema, visto che la richiede come suggello formale anche nei casi di manifesta colpevolezza, a cominciare dalla flagranza (art. 16). Più volte nel testo si sottolinea come la confessione non debba rappresentare una mera ammissione di colpa volta a facilitare il lavoro del giudice, ma debba costituire uno strumento per conoscere il fatto nei minimi dettagli, e cioè per conseguire la piena verità. Malauguratamente, anche nel caso della *Carolina* l'esperienza ha insegnato come tutti i menzionati strumenti di salvaguardia si siano sempre dimostrati impotenti a contrastare il vizio di base della tortura, del resto già pienamente riconosciuto dalla dottrina coeva maggiormente dotata di senso critico.³¹ La tortura resta infatti il mezzo ideale per verificare la capacità di un imputato a resistere al dolore più o meno intenso, più o meno prolungato, più o meno ripetuto. Ma è perfettamente neutra nei confronti della veridicità di quanto affermato dal torturato, per il semplice motivo che essa costringe nello stesso modo tanto alla falsità quanto alla verità.³²

'Teatrale' e 'scenografico' sono gli aggettivi adatti a descrivere la fase conclusiva del procedimento descritto nella *Carolina* (artt. 78-103). Il giudizio finale (*Rechtstag*) si svolge infatti in seduta pubblica e conserva i formalismi e il complesso apparato del tradizionale rito germanico, ma si risolve in una rappresentazione in forma drammatica di quanto è stato già altrove deciso. Su questo punto la *Carolina* è assai chiara: giudici e scabini si riuniscono in seduta segreta "prima del *Rechtstag*", e decidono la sentenza sulla base della lettura e della discussione della documentazione scritta raccolta nel fascicolo (art. 81). A sentenza già scritta, il *Rechtstag* si apre al suono della campana nel luogo ove si amministra la giustizia punitiva. Il giudice togato, che reca in mano il bastone o la spada sguainata simbolo di giustizia, e il collegio scabinale giungono in solenne corteo e, assisi sui rispettivi scranni, introducono il giudizio pronunciando una serie di formule fisse. L'imputato viene introdotto accompagnato dalla non del tutto rassicurante figura del boia. L'accusa viene formalmente contestata in presenza dell'eventuale accusatore privato. Due oratori, uno per l'accusa (che parla in nome del sovrano o, se esiste, dell'accusatore privato) l'altro per la difesa, pronunciano brevi discorsi preconfezionati dalla stessa *Carolina* (artt. 89-91) per chiedere rispettivamente l'irrogazione della pena o l'assoluzione. Il giudice e gli scabini fingono, in buona sostanza, di deliberare per iscritto la sentenza già decisa prima del *Rechtstag*, e la consegnano al cancelliere perché la legga ad alta voce. Al termine il giudice togato scioglie l'assemblea e, in caso di sentenza capitale, consegna il condannato al boia per l'immediata esecuzione.

31 Nella *Praxis rerum criminalium* di Wielant, pubblicata nel 1554 da Damhouder (cfr. *infra*, nota 38), si osserva (cap. XXXIX, 44) che sotto "sufficiente coercizione" anche gli innocenti possono "confessare cose che non hanno mai fatto".

32 In ordine alla tortura e alle norme di garanzia previste nella *Carolina*, cfr. Langbein, 1984, 221-222.

Niente più che una cerimonia rituale, dunque. Una cerimonia conservata per rispondere alle aspettative della gente comune e per deferenza verso l'antico costume, ma svuotata di ogni sostanza per impedire che l'incompetenza tecnica degli scabini possa pregiudicare gli esiti dell'inquisizione condotta dal giudice togato. L'autentico momento deliberativo è ora collocato nella fase formalmente preliminare del procedimento, dai contenuti sostanzialmente romano-canonici, mentre l'antica e pubblica procedura decisoria è ormai divenuta semplice rito e *routine*.³³

Vi è un ultimo istituto disciplinato dalla *Carolina* che merita di essere accennato, in quanto si risolve in un contributo originale e di lunga durata allo sviluppo delle istituzioni giudiziarie in Germania. Si tratta della rimessione degli atti del giudizio alla competente corte superiore, o alla più vicina facoltà giuridica, in caso di dubbio del giudice in ordine a taluni momenti chiave del procedimento, quali il ricorso alla tortura, la valutazione della prova legale o la deliberazione circa la colpevolezza dell'imputato. Tale rimessione, che a livello dottrinale assumerà la denominazione tecnica di *Actenversendung*, è prevista da numerose norme specifiche³⁴ ed è ripresa come rimedio generale dall'art. 219, ultimo della *Carolina* (cfr. Kleinheyer, 1984, 13-14). Si tratta di una scelta gravida di conseguenze, poiché l'*Actenversendung*, destinata a radicarsi nel costume giudiziario tedesco, segna nel contempo una svolta nella Recezione e la crisi definitiva della tradizionale giustizia scabinale. Essa infatti non solo stabilisce un meccanismo di controllo indipendente dall'iniziativa delle parti, ma contribuisce a sviluppare ulteriormente alcuni caratteri romano-canonici della nuova procedura, quali il tecnicismo, la lunga durata e il ricorso sistematico alla scrittura, coinvolgendo nell'amministrazione della giustizia i centri di studio del diritto dotto, e cioè quelle che diventeranno ben presto vere e proprie "facoltà giurisdicenti" (*Spruchfakultäten*), e anticipando il carattere teorico di *Professorenrecht* (diritto dei professori) che sarà tipico dell'esperienza giuridica tedesca in età moderna (cfr. Wicacker, 1980, 266-268; Langbein, 1974, 172-174, 182, 193-194, 198-202; Cavanna, 1979, 456-466; Cordero, 1986, 405-409).

8. Nel corso del XVI secolo il consolidamento normativo delle forme procedurali inquisitorie si manifesta, come accennato, non solo in Francia e in Germania, ma un po' dappertutto in Europa, anche laddove le correnti dottrinali romano-canoniche si manifestano con minore intensità. Nella stessa Inghilterra la fedeltà a modelli procedurali alternativi rispetto a quelli affermatasi sul continente non impedisce l'entrata in vigore di norme volte a incidere non superficialmente sull'amministrazione della giustizia penale. L'esempio più significativo al proposito è offerto dai *Marian Statutes*, promulgati tra il 1554 e il 1555 dalla regina Maria Tudor. Si tratta di una

³³ Sull'*entliche Rechtstag*, cfr. Langbein, 1974, 187-192; Schild, 1984, 119-144.

³⁴ Ad esempio in caso di dubbio sulla sufficienza degli indizi *ad torturam* (art. 7) o di incertezza sulla sentenza (art. 81).

serie di provvedimenti che disciplinano l'attività istruttoria dei giudici di pace, ai quali viene imposto un preciso dovere di verbalizzazione degli atti giudiziari. In tal modo nella procedura accusatoria tipicamente inglese basata sulla giuria (*Trial by Jury*) viene iniettato l'elemento di origine continentale della scrittura.³⁵

In Spagna la *Nueva Recopilación de las Leyes*, poderosa consolidazione-raccolta promulgata da Filippo II nel 1567, riprende, in tema di procedura penale, i principi e gli istituti di schietta impronta romano-canonica già presenti nella *Ley de las Siete Partidas*, realizzata nel 1265 da Alfonso X il Saggio per il Regno di Castiglia. Alla disciplina inquisitoria già delineata nelle *Partidas* la *Nueva Recopilación* si limita ad aggiungere la regolamentazione (contenuta nel titolo XIII del Secondo Libro) dell'attività dei "procuradores fiscales", comparsi sull'orizzonte giudiziario iberico nella prima metà del XV secolo.³⁶

Di particolare interesse è il caso dei Paesi Bassi spagnoli, ai quali il 5 e il 9 luglio 1570 il Duca d'Alba impone, in nome del sovrano Filippo II, l'entrata in vigore di due *Ordonnances Criminelles/Criminele Ordonnantien*, redatte sia in francese che in neerlandese-fiammingo. La prima, l'*Ordonnance sur le fait de la justice criminelles/Ordonnantie op het stuk der criminele justitie*, è dedicata al diritto penale sostanziale. La seconda regola la procedura penale; si intitola *Ordonnance sur le fait du stile général aux procédures des causes criminelles/Ordonnantie op den stijl van procederen in crimineele zaken*, ed è nota con il nome di *Stil* o *Style Criminele*.³⁷ Lo *Stile Criminele* presenta tutti i caratteri peculiari del modulo inquisitorio romano-canonico. Non a caso vi ha messo mano un giurista di scuola, Viglius van Aytta, assistito da Joos de Damhouder, criminalista dalle grandi fortune editoriali, che nel 1554 aveva pubblicato la *Praxis Rerum Criminalium* di Philipp Wielant.³⁸ La procedura è scritta e secreta, accoglie il sistema della prova legale, attribuisce una funzione decisiva alla confessione e alla tortura, prevede l'intervento del procuratore fiscale. Le due *Ordonnantien* si inquadrano nel fallito tentativo di pacificazione della regione, lacerata da profondi contrasti politici e confessionali. Esse aboliscono i privilegi locali in materia penale e, grazie anche a taluni contenuti iniqui e vessatori, finiscono per fornire

35 L'argomento viene particolarmente approfondito in Langbein, 1974, 3-125.

36 Cfr. Tomás y Valiente, 1969, in particolare 23-84). Cfr., inoltre: Esmein, 1882, 294-300; Fiorelli, 1953-1954, I, 99-102; Gilissen, 1965, 771. Per il Regno d'Aragona Langbein, 1974, 129, n. 1, segnala un'ordinanza del 1521 visibilmente ispirata ai principi del processo inquisitorio romano-canonico.

37 Sulle vicende e sui contenuti delle due ordinanze del 1570, cfr. Moorman Van Kappen, 1984, 227-252.

38 Il giudice Philipp Wielant lascia manoscritte una *Practycke criminele* e una *Practycke civile* che vengono pubblicate nell'originale versione fiamminga e nelle traduzioni latina e francese, a partire dal 1554 e dal 1558, ad opera di Joos de Damhouder. Assai numerose sono le edizioni delle due pratiche, ma è in special modo la *Praxis Rerum Criminalium* che assegna a Damhouder una posizione di primo piano, anche se forse inmeritata, nella storia della criminalistica europea. Ed è appunto grazie alla fama raggiunta che Damhouder viene chiamato a collaborare con Viglius van Aytta alla redazione delle *Criminele Ordonnantien*. Cfr.: Strubbe, 1970, 1-65; van Caenegem, 1995, 67-68.

ulteriori motivazioni al movimento insurrezionale che da anni scuote i Paesi Bassi spagnoli. Fallita la repressione, le *Ordonnantien* vengono infine sospese in seguito alla pace di Gand dell'8 novembre 1576. Ciò nonostante, per oltre due secoli lo *Style Criminele* continua a rappresentare la normativa di riferimento per le corti fiamminghe e olandesi, a ulteriore conferma dell'ormai generalizzata accettazione delle forme inquisitorie, che anche nei Paesi Bassi si erano venute insediando fin dal XIV secolo, e dunque ben prima della promulgazione delle *Ordonnantien*. E le poche modifiche che vengono apportate al testo del 1570 non fanno che accentuarne il rigore. È il caso del ricorso alla tortura anche nei casi manifesti, esplicitamente vietato nello *Style Criminele*, ma ben presto reintrodotta dalla pratica giudiziaria fiamminga.³⁹

9. Il fervore legislativo che, enfatizzando l'intervento statale nella repressione criminale, interessa tutta l'Europa cinquecentesca contribuisce a sottolineare per contrasto alcune singolarità della situazione italiana. Segnata sul piano politico dalla frammentazione e dalla debolezza degli apparati pubblici, la penisola è infatti caratterizzata sul piano giuridico da una accentuata autonomia del ceto giudiziario-forense, dal ruolo cardinale della produzione dottrinale, e dalla presenza di una legislazione municipale capillarmente diffusa. Abbiamo già accennato alla posizione di avanguardia assunta dalla dottrina italiana di diritto comune nella fissazione dei dogmi e delle tecniche del procedimento romano-canonico. La legislazione statutaria, dal canto suo, pur avendo ormai esaurito all'inizio del XVI secolo la fase di maggiore dinamicità creativa, ha già da tempo – e precisamente dal XIII e ancor più dal XIV secolo – disegnato sul territorio una fitta ragnatela di microsistemi procedurali in tutto o in parte fondati sul modulo inquisitorio⁴⁰: "communiter in Italia vigent statuta – scrive Egidio Bossi nella prima metà del Cinquecento – quod omni casu officiales possint inquirere".⁴¹

I peculiari caratteri testé segnalati non impediscono peraltro che anche nella penisola si manifesti, pur se in misura inferiore e con esiti meno rilevanti, il movimento normativo che interessa il resto del continente. Esempolari al proposito sono le *Nuove Costituzioni* dello Stato di Milano, testo legislativo di portata generale entrato in vigore nella Lombardia spagnola nel 1541 (cfr. Di Renzo Villata, 1996, 381-382, in particolare n. 32). Pressoché coeve tanto alla *Carolina* quanto all'*Ordonnance* di Villers-Cotterets e destinate a rimanere in vigore fino al XVIII secolo, le *Nuove Costituzioni* intervengono sulla materia del processo penale mediante un mosaico di regole settoriali⁴² che presuppongono l'esistenza delle varie normative

39 Cfr., sul punto, Fiorelli, 1953-1954, I, 109-110.

40 In argomento cfr. Sbriccoli, 1991, 18-27.

41 Bossi, 1570, tit. "De inquisitione", n. 8 *Inquisitio potest formari*, f. 24r. (cfr. Dezza, 1989, 51-52, n. 169). Su Egidio Bossi (1488-1546), solido espositore della scienza penalistica cinquecentesca, v. ora Di Renzo Villata, 1996, 365-616.

42 Concentrate per lo più nel titolo *De advocatis et syndicis fiscalibus* del Liber Primus, e nei titoli *De accusationibus et demeritationibus* e *De poenis* del Liber Quartus. Nella presente occasione viene

municipali di origine statutaria e l'ormai comune accettazione dei moduli inquisitori.⁴³ I punti qualificanti della disciplina – fondata su un principio ormai tralazito: "ne delicta ipsa impunita remaneant"⁴⁴ – sono individuabili nell'ordinarietà del procedimento *ex officio*, nella particolare visibilità all'avvocatura fiscale, e nel ruolo di cardine del sistema attribuito al Senato. Il procedimento viene avviato *ex officio* dal giudice e ha ordinariamente come presupposto l'accusa o la querela della parte privata ovvero la denuncia di un pubblico ufficiale.⁴⁵ La denuncia è obbligatoria per i reati di maggiore gravità, e spetta in particolare agli anziani eletti nelle parrocchie e ai consoli delle comunità.⁴⁶ Una volta avviato, il procedimento deve essere condotto secondo le forme e i tempi prescritti dalle singole legislazioni statutarie, e comunque in tempi assai ristretti.⁴⁷ In tutte le cause criminali la partecipazione dell'avvocato fiscale è richiesta a pena di nullità, onde garantire la tutela degli interessi pubblici e la condanna dei colpevoli ("ne condemnandi absolvantur"⁴⁸). Le *Nuove Costituzioni* non impongono espressamente al fiscale l'*onus accusandi*, che spetta ai consoli e agli anziani; egli deve piuttosto collaborare alla formazione dell'inquisizione non solo mediante la presentazione di istanze, voti e conclusioni, ma anche assistendo il giudice nella cattura del reo, intervenendo all'esame dei testimoni, e partecipando all'assunzione del materiale probatorio.⁴⁹ Il fiscale deve altresì sottoscrivere la relazione con la quale il giudice è chiamato a trasmettere al Senato, per la decisione finale, le cause istruite in sede locale nei casi che si possono concludere con l'irrogazione delle pene di morte, di mutilazione di un arto, o di confisca dei beni.⁵⁰ Quest'ultima previsione comporta la riserva alla competenza senatoria di tutti i più importanti processi penali, e indica dunque il ruolo di assoluta centralità ormai assunto dal supremo organismo giurisdizionale dello Stato (cfr. Petronio, 1972). L'incidenza delle competenze senatorie nell'amministrazione della giustizia penale è viepiù accentuata dal fatto che le *Constitutiones* vietano bensì l'appello ed ogni altra forma di impugnazione *in criminalibus*, ma lasciano aperta la via del ricorso al

utilizzata *Feditio undecima* (Mediolani, sumpibus Joseph Richini Malatestae) delle *Nuove Costituzioni*, curata nel 1747 da Gabriele Verri.

43 Per una puntuale illustrazione del processo penale nello Stato di Milano del XVI secolo cfr. Massetto, 1985, 239-331.

44 La nota formula (sulla quale cfr. Sbriccoli, 1991, 19-21) è impiegata nell'esordio del tit. *De accusationibus et denuntiationibus* del Liber Quartus delle *Nuove Costituzioni*, cap. *Ratione et usu* (ed. cit., 118).

45 IV, tit. *De accusationibus*, cap. *Delatis criminibus* (ed. cit., 119).

46 IV, tit. *De accusationibus*, cap. *Ratione et usu*, § *Qui Antiani et Consules* (ed. cit., 118).

47 IV, tit. *De accusationibus*, cap. *Delatis criminibus* (ed. cit., 119).

48 I, tit. *De advocatis et syndicis fiscalibus*, cap. *Advocati et Syndici* (ed. cit., 47).

49 I, tit. *De advocatis et syndicis fiscalibus* (ed. cit., 46-48), e IV, tit. *De accusationibus*, capp. *Eo amplius Jusdicentes* e *Omnes Jusdicentes* (ed. cit., 119-121).

50 I, tit. *De advocatis et syndicis fiscalibus*, capp. *Advocati et Syndici* e *Ad dictos* (ed. cit., 47), e IV, tit. *De poenis*, cap. *Nullus officialis* (ed. cit., 142).

Senato, che provvede "secundum qualitatem casuum" ricorrendo a poteri in buona sostanza arbitrari.⁵¹ Nelle *Nuove Costituzioni* la disciplina relativa all'avvio del procedimento e alle funzioni dell'avvocatura fiscale e del Senato risulta particolarmente curata. Altrettanto non si può dire per la regolamentazione di altri caratteri propri del modulo inquisitorio che, come accennato in precedenza, dal legislatore del 1541 vengono dati per scontati e abbandonati alla disciplina statutaria. È il caso della segretezza, alla quale si fa riferimento quando si impone ai fiscali il dovere di non proparare atti e documenti pertinenti al procedimento.⁵² Analogo è il discorso relativo all'elemento della scrittura, che affiora ogniqualvolta si menzionino i doveri di verbalizzazione e di sottoscrizione degli atti imposti a giudici e funzionari.⁵³ Per quanto riguarda poi la materia probatoria, vi è un'indubbia attenzione per le regole relative all'assunzione della prova testimoniale,⁵⁴ ma le *Nuove Costituzioni* accennano solo indirettamente alla tortura,⁵⁵ lasciando peraltro intendere che si tratta di rimedio del tutto pertinente all'ordinaria amministrazione della giustizia penale.⁵⁶ In un panorama caratterizzato dalla preminenza delle istanze repressive e da una evidente sproporzione di poteri e diritti tra Stato e individuo, qualche scrupolo garantista affiora nel precetto che limita la carcerazione preventiva ai casi punibili con pena afflittiva corporale.⁵⁷ e nelle norme che, definendo inammissibili le denunce anonime, dichiarano "nullius valoris" i procedimenti basati su tali "delationes",⁵⁸ Non è escluso che in questi casi i redattori delle *Nuove Costituzioni* abbiano voluto porre un freno a particolari abusi riscontrati nella prassi giudiziaria.

Accanto alle *Constitutiones* milanesi del 1541, un secondo esempio della diffusione in Italia del movimento legislativo volto a fissare a livello statale gli assetti definitivi delle forme procedurali inquisitorie è offerto dalla legislazione emanata da Emanuele Filiberto per i domini della Casa di Savoia, e in particolare dal *Libro quarto dei Novi Ordini*, promulgato nel 1565 con il titolo *Delle cause criminali, et il modo di proceder in esse* (cfr. Pecorella, 1994). Il *Libro quarto dei Novi Ordini* si inquadra in un'ampia riforma politico-istituzionale voluta dal duca, rientrato nei suoi domini dopo un quarto di secolo di occupazione francese (1536-1559). Durante tale periodo tanto in Savoia quanto in Piemonte nell'amministrazione della giustizia

51 IV, tit. *De accusationibus*, cap. *A sententia lata* (ed. cit., 122).

52 I, tit. *De advocatis et syndicis fiscalibus*, cap. *Non debent Fiscales* (ed. cit., 48).

53 Ad esempio in I, tit. *De advocatis et syndicis fiscalibus*, cap. *Advocati et Syndici* (ed. cit., 47), e in IV, tit. *De accusationibus*, cap. *Judices in causis capitalibus* (ed. cit., 120).

54 I, tit. *De advocatis et syndicis fiscalibus*, cap. *Curabuntque Fiscales*, §§ *Necessequae habent e Quod si alio modo* (ed. cit., 47), e IV, tit. *De accusationibus*, cap. *Judices in causis capitalibus* (ed. cit., 120).

55 Ad esempio in IV, tit. *De accusationibus*, cap. *A sententia lata*, § *Concessis per Senatum* (ed. cit., 123).

56 Cfr., in argomento, Masetto, 1985, 291-301.

57 IV, tit. *De accusationibus*, cap. *Rei carceribus* (ed. cit., 120).

58 IV, tit. *De accusationibus*, cap. *Omnibus Jurdicentibus*, § *Nec etiam* (ed. cit., 120-121).

penale erano state utilizzate le *ordonnances* francesi, tra le quali la stessa *Ordonnance* di Villers-Cotterets. Di particolare importanza era stata, durante questa fase, la nascita dei due tribunali supremi, i Parlamenti di Torino e di Chambéry, che gli occupanti avevano creato sul modello dei *parlements* d'oltralpe, innestandoli su preesistenti organi consultivi ducali (cfr. Dionisotti, 1881, I, 90-98; Astuti, 1951-1984, 583-620, in particolare 587-589, 618; Soffietti, 1976, 301-308; Merlin, 1988, 502 sgg.; Pecorella, 1989; Soffietti, Montanari, 1993, 40-43). Emanuele Filiberto sa far tesoro delle innovazioni introdotte dai Francesi. Trasforma in Senati i Parlamenti di Torino e di Chambéry, promulga nel 1561 i *Novi Ordini* in materia civile, e aggiunge a questi, nel 1565, i *Novi Ordini* in materia criminale, destinati a rimanere a lungo alla base della procedura negli Stati sabaudi. Il modello francese è presente sullo sfondo di questa azione di riforma, e si manifesta in primo luogo nella scelta di utilizzare la lingua volgare nella redazione dei testi legislativi, e nella norma degli *Ordini* civili del 1561 che, analogamente a quanto disposto dall'*Ordonnance* di Villers-Cotterets, prescrive l'uso dell'italiano (o del francese nei territori "di là de' monti") in luogo del latino tanto negli atti processuali quanto nella documentazione notarile (cfr. Dionisotti, 1881, 98-124; Astuti, 1851-1984, 588-598, 618-619; Merlin, 1982, 35-94; Pecorella, 1989; Soffietti, Montanari, 1993, 43-49, inoltre Pene Vidari, 1986, 135-141; De Benedetti, 1990, 373-408; Casana Testore, 1992, 281-309). Destinati a "porre forma et ordine al proceder de le cause criminali", i *Novi Ordini* del 1565⁵⁹ operano in un rapporto di complementarità rispetto al diritto comune,⁶⁰ e tradiscono una impostazione manualistica nel contempo espositiva e sistematica,⁶¹ simile a quella riscontrabile nella *Carolina*. La riforma di Emanuele Filiberto attribuisce la giurisdizione penale alle corti ducali stabilite in materia civile, fatte salve le competenze delle giudicature feudali, privilegiate o statutarie.⁶² Il giudice che si dimostri negligente viene punito, e in tal caso la cognizione passa alla corte superiore.⁶³ Come in Francia (ma il dato è riscontrabile anche nelle *Nuove Costituzioni* milanesi), un ruolo di primo piano è assegnato ai procuratori (o avvocati) fiscali, che erano già comparsi nei domini sabaudi all'inizio del Quattrocento, e i cui compiti vengono ora ulteriormente precisati e razionalizzati. Presso ogni corte viene infatti istituito un ufficio fiscale che, oltre a promuovere l'inquisizione per tutti i reati, partecipa all'esame degli imputati e dei testimoni, replica alle difese, e presenta al

59 Il testo del *Libro Quarto dei Novi Ordini* - che reca il titolo *Libro Quarto. Delle cause criminali, et il modo di proceder in esse* - è riprodotto in Pecorella, 1992, 7-33. La frase riportata tra virgolette nel testo è desunta dal preambolo (ed. cit., 9).

60 Parte Prima, cap. *Delli officiali delle cause criminali* (ed. cit., 9-10): i giudici "procederanno secondo la disposizione delle Leggi comuni, salvo nelle parti che fossero vietate, corrette, aumentate e ristrette per gli ordini seguenti".

61 Tale carattere viene sottolineato ed esaminato in Pecorella, 1992, XVII-XXI.

62 Parte Prima, cap. *Delli officiali delle cause criminali* (ed. cit., 9-10).

63 Parte Prima, cap. *In qual tempo si debano formar i processi criminali* (ed. cit., 11-12).

giudice le proprie conclusioni.⁶⁴ L'inquisizione costituisce l'asse portante di tutto il procedimento e viene iniziata *ex officio* dal giudice non appena conosciuto il reato.⁶⁵ Tutto si svolge nel pieno rispetto dei principi della segretezza e della scrittura, secondo l'ormai consueta impostazione volta al conseguimento della prova regina, la confessione, passando se necessario attraverso la tortura. Gli imputati detenuti vengono sottoposti a un primo interrogatorio alla presenza del fiscale entro ventiquattro ore dall'arresto,⁶⁶ e vengono esonerati dal prestare giuramento, "poiché verisimilmente si può giudicare che essi per salvar la vita et l'honore non si faranno coscienza di negar il vero et giurar il falso".⁶⁷ Il ricorso alla tortura è deliberato con decisione che – analogamente a quanto previsto dall'art. 163 dell'*Ordonnance* di Villers-Cotterets – può essere impugnata davanti "al giudice dell'apelatione o vero al Senato".⁶⁸ In caso di mancata confessione, i testimoni possono essere nuovamente sentiti alla presenza dell'imputato.⁶⁹ Compiuta l'inquisizione, una copia delle deposizioni testimoniali viene consegnata all'imputato, che ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie difese.⁷⁰ Il ricorso alla difesa tecnica, rappresentata da un "procurator o altro difensore deputato", è espressamente prevista.⁷¹ La fase deliberativa è ridotta al minimo e si fonda sulla documentazione contenuta nel fascicolo.⁷² La sentenza è appellabile. Il fiscale può impugnare la sentenza di assoluzione presso il Senato nei casi punibili con pena di morte, con mutilazione di un arto, con fustigazione o con altra pena corporale. Il condannato può appellare per gradi, ovvero adire direttamente il Senato, salvo che si tratti di suddito di feudatario dotato della cognizione di secondo grado. Allo stesso Senato è attribuita la facoltà di avocare e decidere le cause criminali relative ai delitti pubblici punibili con pena corporale o pecuniaria di notevole entità.⁷³ Queste ultime prescrizioni fanno comprendere come anche negli Stati della Casa di Savoia la suprema magistratura senatoria svolga ormai una funzione di primo piano nei processi penali sia come giurisdizione di ultima istanza

64 Parte Prima, *Dell'ufficio degli avvocati et procuratori fiscali* (ed. cit., 14-18).

65 Parte Prima, cap. *Come s'habbi da proceder alle informazioni* (ed. cit., 10-11).

66 Parte Prima, cap. *Come s'habbi da proceder alle informazioni* (ed. cit., 10-11), e Parte Seconda, cap. *Del reo* (ed. cit., 23-26).

67 In verità la norma non è contenuta negli *Ordini* criminali del 1565 ma viene per così dire 'anticipata' nel *Libro Terzo degli Ordini Nuovi*, promulgato nel 1561 e consacrato alla regolamentazione del processo civile. Il testo della normativa del 1561, che si intitola *De gli Ordini Nuovi Libro Terzo. Delle forma et stile che si ha da osservar nelle cause civili*, è riprodotto in Pecorella, 1989, 1-91. La norma relativa all'esenzione dal giuramento "nelle cause criminali" è contenuta nel cap. [25], *Del giuramento* (ed. cit., 56-61, in particolare 60).

68 Parte Prima, cap. *Della tortura* (ed. cit., 14), e Parte Seconda, cap. *Delle appellazioni* (ed. cit., 26-27).

69 Parte Seconda, cap. *Del reo* (ed. cit., 23-26).

70 Il termine si riduce a cinque giorni se il reo è confesso. Parte Seconda, cap. *Del reo* (ed. cit., 23-26).

71 Parte Prima, cap. *Della tortura* (ed. cit., 14), e Parte Seconda, cap. *Delle appellazioni* (ed. cit., 26-27).

72 Parte Seconda, capp. *Del reo e Delle sentenze* (ed. cit., 23-26).

73 Parte Seconda, cap. *Delle appellazioni* (ed. cit., 26-27).

sia, nei casi di maggiore gravità, come organo chiamato a realizzare un unico grado di giudizio. Nei *Novi Ordini* la rigidità della procedura e la severità delle pene⁷⁴ trovano qualche temperamento nelle norme dirette a escludere, nei casi di minore gravità, la detenzione preventiva dei presunti colpevoli,⁷⁵ e a condizionare tali provvedimenti, negli altri casi, alla presenza di sufficienti indizi.⁷⁶ Anche il ricorso alla tortura viene incanalato entro schemi formali tendenti a prevenire la commissione di abusi.⁷⁷

10. L'esame testé condotto di talune tra le normative italiane, e la considerazione del fatto che anche nella particolare situazione della penisola non mancano, nell'epoca considerata, evidenti manifestazioni di una tendenza legislativa presente su tutto il continente europeo, ci consentono ora di tirare brevemente le fila del discorso condotto fino a questo momento.

Innanzitutto, rileviamo come la pur incompleta rassegna che abbiamo svolto abbia comunque fornito una congrua serie di conferme alle osservazioni formulate nell'esordio del presente contributo. I dati cronologici che abbiamo potuto individuare sembrano infatti convergere nell'individuazione del XVI secolo come momento decisivo nel lungo e complesso processo di assunzione, da parte dello Stato, di una competenza tendenzialmente piena ed esclusiva in materia penale. Parallelamente, l'esame contenutistico dei testi normativi permette di indicare nella disciplina del processo lo strumento e l'oggetto privilegiato di tale assunzione. In effetti, è innanzitutto alla disciplina processual penalistica che si rivolge lo Stato nel momento in cui inizia faticosamente a muoversi lungo un itinerario di modernizzazione e di ricostruzione dell'ordinamento destinato a sfociare in un edificio dotato di solide fondamenta e di razionali architetture. Nell'ambito di tale itinerario, indispensabile si presenta l'assunzione di una piena titolarità in una materia quale quella del diritto penale, sentita come decisiva per il buon funzionamento della cosa pubblica, per la conservazione della pace interna e della civile convivenza, e altresì per il controllo dei singoli e delle strutture sociali. Il canale attraverso il quale tale assunzione si svolge è innanzitutto quello della creazione di opportune strutture processuali e giudiziarie. Alla creazione di tali strutture si accompagna poi la massiccia statualizzazione di moduli processuali già esistenti o in via di affermazione. Ci riferiamo in particolare ai moduli procedurali che già dal XIII secolo appaiono informati ai principi inquisitori. Si tratta di principi e criteri che appaiono parti-

74 Gli *Ordini* criminali del 1565 terminano con tre capitoli dedicati alla materia sostanziale, e segnatamente alla ricettazione, alla bestemmia e all'"insulto con animo deliberato" (ed. cit., 30-33).

75 Parte Seconda, cap. *Del reo* (ed. cit., 23-26).

76 Parte Prima, cap. *Della captura* (ed. cit., 11); Parte Seconda, cap. *Del accusatore et denunciatore* (ed. cit., 22-23).

77 Parte Prima, cap. *Della tortura* (ed. cit., 14). Cfr., sul punto, Astuá, 1951-1984, 595.

colarmente opportuni a coloro che prendono parte alla riorganizzazione dell'ordinamento su basi assolutiste. Nella Germania della Recezione il processo di statualizzazione si rivolge principalmente agli esiti dottrinali italiani; in Francia l'influenza dottrinale non manca, ma qui vengono privilegiati gli esiti della prassi giudiziaria, adattati alle esigenze di accentramento della nascente monarchia assoluta. In ogni caso, le istituzioni statali insistono in modo particolare su strutture di natura inquisitoria, in un processo di mutuo sviluppo e di reciproco rafforzamento tra le prime e le seconde del quale i testi normativi da noi richiamati sono indubitabile testimonianza. Da questo punto di vista, possiamo ben affermare che la storia del modello inquisitorio è anche la storia dell'intervento dello Stato nel processo penale, che non inizia certo nel XVI secolo, ma che in tale periodo sembra assumere i contorni della piena ordinarietà.

Strettamente collegato all'intervento sulla disciplina processuale è poi il sorgere di strutture giurisdizionali che concorrono al raggiungimento dei medesimi fini che si vogliono conseguire a livello legislativo. Ci riferiamo alle istituzioni giudiziarie che, nel periodo considerato, nascono come strumenti di salvaguardia del sistema, o che tali divengono nel tempo. Queste strutture sono fondamentalmente rappresentate da un lato dai grandi tribunali, dai senati, dai parlamenti, in una parola dalle corti centrali degli Stati europei, dall'altro da quell'organo che vediamo affermarsi quasi dappertutto nel continente proprio nell'epoca considerata, e che viene variamente denominato procuratore regio, procuratore fiscale, avvocato fiscale.⁷⁸ Il compito di tale organo, che appare essenziale per gli equilibri che si vanno costituendo nel cammino di fissazione dei nuovi ordinamenti di stampo assolutistico, è quello di garantire le prerogative e gli interessi di un sovrano che tende sempre più a perdere la propria identità personale e a trasformarsi in simbolo dello Stato.⁷⁹

E torniamo, per finire, sul dato cronologico. Abbiamo individuato nei decenni che vanno dallo scorcio del XV secolo alla seconda metà del XVI uno dei momenti decisivi, se non il momento decisivo, nell'emersione del rapporto preferenziale tra il nascente Stato moderno e i molteplici profili della materia penale. All'interno di tale periodo un ruolo rilevante è poi svolto dalle scelte operate intorno agli anni Trenta del Cinquecento. Sono questi, in effetti, gli anni che sembrano segnare il punto di non ritorno nel complesso processo di assorbimento da parte delle istituzioni statali delle competenze penalistiche. E sono questi gli anni nei quali la fino ad allora indiscussa giurisprudenzialità del sistema giuridico dell'Europa continentale si trova, forse per la prima volta, a dover fare seriamente i conti con un massiccio, mirato e diffuso intervento di tipo legale, posto in essere da organismi che non possono non essere definiti statali. I tempi non sono ancora maturi, ma la crisi del sistema di diritto comune affonda le proprie radici *anche* nelle scelte operate nel periodo preso

78 Cfr. in argomento, anche per le opportune indicazioni bibliografiche, Massetto, 1980, 389-456.

79 Sul punto, ormai classico è divenuto lo studio di Kantorowicz, 1957-1989.

in considerazione, e *anche* nei testi normativi prodotti da tali scelte. Non a caso, dunque, i più importanti tra i testi che abbiamo avuto modo di ricordare in questa occasione, e cioè la *Carolina* del 1532 e L'*Ordonnance* di Villers-Cotterets del 1539, si presentano come coevi. E non a caso questi due monumenti della storia del diritto penale scaturiscono da quegli stessi ambiti non solo politici e territoriali ma anche culturali e ideologici destinati ad assumere un ruolo guida nella creazione di quel complesso fenomeno cui diamo oggi il nome di Stato moderno.

"POUR POURVOIR AU BIEN DE NOTRE JUSTICE" *
DRŽAVNE ZAKONODAJE, KAZENSKI PROCES IN PREISKOVALNI
VZOREC V EVROPI XVI. STOLETJA

Ettore DEZZA

Univerza v Pavii, Oddelek za Rimsko pravo, Zgodovino in Filozofijo prava,
IT-27100 Pavia, Strada Nuova 65
e-mail: ettore.dezza@unipv.it

POVZETEK

V prvi polovici 16. stoletja postanejo preiskovalni postopki v praksi evropskih sodišč zelo razširjeni in dosežejo zahvaljujoč delu pravnikov splošnega prava zadovoljivo stopnjo tehnične in znanstvene dodelave. V istem obdobju se na vsem kontinentu tudi na ravni državnih določil utrjuje primat preiskovalnega vzorca s pomočjo cele vrste zujetnih zakonodajnih besedil, ki predstavljajo enega najpomembnejših izrazov nastajajoče absolutistične države, usmerjene v vedno večjo centralizacijo svojih aparatov in uveljavljanje svoje oblasti. Z odločitvami v duhu preiskovalnih vzorcev se na ravni kontinenta tudi v zakonodaji 16. stoletja izoblikuje tista enotnost proceduralnega vzorca, ki je že dlje časa prisotna v teoriji in praksi. K procesu homogenizacije so učinkovito pripomogle tako postopna koncentracija jurisdikcijske moči v rokah sodnikov in kraljevih funkcionarjev kot opazen razvoj sodne prakse v velikih državnih sodiščih. Vse to je pripeljalo do vrste pomembnih sprememb v upravljanju s kazenskim pravom v Evropi. Na eni strani je namreč prišla do izraza represivna učinkovitost javnih kazenskih aparatov, na drugi pa poskus omejevanja sodniške in funkcionarske oblasti v predhodno določene okvire. Skupaj z zakonskimi posegi države je prišlo do dodatnega pritiska zasebne pobude, do zaničanja pravic obrambe in do dokončne uveljavitve najbolj krivičnih vidikov kazenskega sistema starega režima z redno uporabo sodnega mučenja na čelu. Zakonski posegi, ki so v celoti pristali na preiskovalni vzorec, so že precej pogosti.

* Iz uvoda "Ordonnance sur la fait de la justice", ki jo je razglasil Franc I. v Villers-Cotterets leta 1539 (glej zg. op. 12).

Med njimi je v Franciji najti Bloisevo Ordonnance (1498), in Ordonnance Villers-Cotteretsa (1539), v Nemčiji pa zelo znano Constitutio Criminalis Carolina (1532), vendar so zakonska besedila s podobnimi značilnostmi dejansko v veljavi že po vsej Evropi, od Nizozemske do Iberskega polotoka, od Anglije do Italije. Ob preučevanju teh zakonskih virov pridemo do zaključka, da je bilo 16. stoletje odločilnega pomena za dolg in zapleten proces, v katerem je država na kazenskem področju postopno prevzela polno in izključno pristojnost. Z vsebinsko analizo kazenskih zakonodaj 16. stoletja pa odkrijemo, da so bili orodje tega prevzema in njegov predmet procesni postopki. Zgodovina preiskovalnega vzorca je torej tudi zgodovina posegov države v kazenski proces, kar je zaznati že pred 16. stoletjem, vendar se šele v omenjenem stoletju izoblikuje v redne prakse.

Ključne besede: kazenska sodišča, preiskovalni postopki, Evropa, 16. stoletje

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- Allard, A. (1868):** Histoire de la justice criminelle au seizième siècle. Gand-Paris-Leipzig.
- Ascheri, M. (1989):** Tribunali, giuristi ed istituzioni dal medioevo all'età moderna. Bologna, Il Mulino.
- Astuti, G. (1951-1984):** Legislazione e riforme in Piemonte nei secoli XVI-XVIII. In: Astuti, G. (1984): Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea, a cura di G. Diurni. Napoli, ESI, II, 583-620.
- Biener, F. A. (1827):** Beiträge zu der Geschichte des Inquisitionsprozesses und der Geschworenengerichte. Leipzig, Knobloch.
- Bossi, E. (1570):** Tractatus Varii. Venetiis, apud heredes Joannis Mariae Bonelli.
- Carbasse, J.-M. (1990):** Introduction historique au droit pénal. Paris, PUF.
- Casaua Testore, P. (1992):** Note biografiche su un giurista del XVI secolo: Antonino Tesauro. Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino, XC. Torino, 281-309.
- Cavanna, A. (1979):** Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico. Milano, Giuffrè.
- Cavanna, A. (1983):** La storia del diritto moderno (secoli XVI-XVIII) nella più recente storiografia italiana. Milano, Giuffrè.
- Cockburn, J. S. (1975):** Recensione a Langbein, J.-H. (1974): Prosecuting Crime in the Renaissance. England, Germany, France, Cambridge, Mass., Harvard U. P. In: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XLIII. The Hague, 347-349.
- Cordero, F. (1986²):** Criminalia. Nascita dei sistemi penali. Roma-Bari, Laterza.
- De Benedetti, C. (1990):** Sulla crisi della giustizia sabauda nel sec. XVI. Le proposte di Melchiorre Scaravelli. Rivista di Storia del Diritto Italiano, LXIII. Roma, 373-408.

- Dezza, E. (1989):** *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, I. Milano, Giuffrè.
- Di Renzo Villata, M. G. (1996):** Egidio Bossi, un criminalista milanese quasi dimenticato. In: *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a G. Vismara*. Milano, Giuffrè, 365-616.
- Dionisotti, C. (1881):** *Storia della magistratura piemontese*. Torino, Roux e Favale.
- Esmein, A. (1882):** *Histoire de la procédure criminelle en France, et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII^e siècle jusqu'à nos jours*. Paris.
- Fiorelli, P. (1953-1954):** *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll. Milano, Giuffrè.
- Gilissen, J. (1965):** *La preuve en Europe du XVI^e au début du XIX^e siècle*. In: *La Preuve, II, Moyen Age et Temps Modernes*. Bruxelles, Librairie Encyclopedique, 755-833.
- Güterbock, C. (1876):** *Die Entstehungsgeschichte der Carolina auf Grund archivalischer Forschungen und neu auf gefundener Entwürfe dargestellt*. Würzburg.
- His, R. (1928):** *Geschichte des deutschen Strafrechts bis zur Karolina*. München - Berlin Oldenbourg.
- Isambert, F. A. (ed.) (1823-1833):** *Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789*. Paris, Belin-Leprieur et Verdrière, 29 voll.
- Jeanclos, Y. (1996):** *La législation pénale de la France du XVI^e au XIX^e siècle*. Paris, PUF.
- Kantorowicz, E. H. (1957):** *The King's Two Bodies: a Study in Mediaeval Political Theology*. Princeton, Princeton University Press.
- Kantorowicz, E. H. (1989):** *I due corpi del re: l'idea di regalità nella teologia politica medievale*. Torino, Einaudi.
- Kleinheyer, G. (1984):** *Tradition und Reform in der Constitutio Criminalis Carolina*. In: Landau, P., Schroeder, F.-C. (eds.): *Strafrecht, Strafprozess und Rezeption. Grundlagen, Entwicklung und Wirkung der Constitutio Criminalis Carolina*. Frankfurt/Main, Klostermann, 7-27.
- Kleinheyer, G., Schröder, J. (eds.) (1989³):** *Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten. Eine biographische Einführung in die Rechtswissenschaft*. Karlsruhe-Heidelberg, Müller.
- Kohler, J., Scheecl, W. (1900-1915):** *Die Carolina und ihre Vorgängerinnen*. Text, Erläuterung, Geschichte, 4 voll. Halle.
- Kunze, M. (1984):** *Der Fall der Bäuerin von Winden. Zum Einfluss der Carolina auf die Praxis des Münchner Hofgerichts im 17. Jahrhundert*. In: Landau, P., Schroeder, F.-C. (eds.): *Strafrecht, Strafprozess und Rezeption. Grundlagen, Entwicklung und Wirkung der Constitutio Criminalis Carolina*. Frankfurt/Main, Klostermann, 177-204.

- Laingui, A. (1993):** Histoire du droit pénal. Paris, PUF.
- Laingui, A., Lebigre, A. (1980):** Histoire du droit pénal. II. La procédure pénale. Paris, Cujas.
- Landau, P., Schroeder, F.-C. (eds.) (1984):** Strafrecht, Strafprozess und Rezeption. Grundlagen, Entwicklung und Wirkung der Constitutio Criminalis Carolina. Frankfurt/Main, Klostermann.
- Langbein, J. H. (1974):** Prosecuting Crime in the Renaissance. England, Germany, France. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.
- Langbein, J. H. (1976):** Torture and the Law of Proof. Europe and England in the Ancien Régime. Chicago-London, The University of Chicago Press.
- Langbein, J. H. (1984):** The Constitutio Criminalis Carolina in Comparative Perspective: An Anglo-American View. In: Landau, P., Schroeder, F.-C. (eds.): Strafrecht, Strafprozess und Rezeption. Grundlagen, Entwicklung und Wirkung der Constitutio Criminalis Carolina. Frankfurt/Main, Klostermann, 215-225.
- Maes, L.-T. (1977):** Die drei grossen europäischen Strafgesetzbücher der 16. Jahrhunderts. Eine vergleichende Studie. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, XCIV. Wien, 207-217.
- Maffei, D. (1995):** Un'epitome in volgare del "Liber Augustalis". Il testo quattrocentesco ritrovato ed edito. Roma-Bari, Laterza.
- Maire Vigueur, J.-C., Paravicini Bagliani, A. (eds.) (1991):** La parola all'accusato. Palermo, Sellerio.
- Marchetti, P. (1994):** Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna. Milano, Giuffrè.
- Massetto, G. P. (1980):** Avvocatura fiscale e giustizia nella Lombardia spagnola: note su un manoscritto secentesco. In: Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa. Milano, Giuffrè, 389-456.
- Massetto, G. P. (1985):** Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona. Milano, Giuffrè.
- Merlin, P. (1982):** Giustizia, amministrazione e politica nel Piemonte di Emanuele Filiberto. La riorganizzazione del Senato di Torino. Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino, LXXX. Torino, 35-94.
- Merlin, P. (1988):** Gli Stati, la giustizia e la politica nel ducato sabauda nella prima metà del Cinquecento. Studi Storici, 29, 2. Roma, 502 sgg.
- Moorman van Kappen, O. (1984):** Die Kriminalordnungen Philipps II. für die Niederlande im Vergleich zur Carolina. In: Landau, P., Schroeder, F.-C. (eds.): Strafrecht, Strafprozess und Rezeption. Grundlagen, Entwicklung und Wirkung der Constitutio Criminalis Carolina. Frankfurt/Main, Klostermann, 227-252.
- Pecorella, C. (1989):** Il libro terzo degli "Ordini Nuovi" di Emanuele Filiberto. Torino, Giappichelli.

- Pecorella, C. (1992):** Il libro quarto degli "Ordini Nuovi" di Emanuele Filiberto. Torino, Giappichelli.
- Pene Vidari, G. S. (1986):** Stato sabaudo, giuristi e cultura giuridica nei secoli XV-XVI. Studi Piemontesi, XV. Torino, 135-141.
- Petronio, U. (1972):** Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II. Milano, Giuffrè.
- Pott, C. (1995):** Schwarzenberg, Johann von (1463/65-1528). In: Stolleis, M. (ed.) (1995): Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Muenchen, Beck, 550-551.
- Radbruch, G. (1967):** Die peinliche Gerichtsordnung Karls V. von 1532. Stuttgart.
- Reiman, M. (1984):** Die Carolina im Schwurgerichtsprozess gegen die badischen Revolutionäre Struve und Blind. In: Landau, P., Schroeder, F.-C. (eds.): Strafrecht, Strafprozess und Rezeption. Grundlagen, Entwicklung und Wirkung der Constitutio Criminalis Carolina. Frankfurt/Main, Vittorio Klostermann, 205-213.
- Rüping, H. (1984):** Die Carolina in der strafrechtlichen Kommentarliteratur. Zum Verhältnis von Gesetz und Wissenschaft im gemeinen deutschen Strafrecht. In: Landau, P., Schroeder, F.-C. (eds.): Strafrecht, Strafprozess und Rezeption. Grundlagen, Entwicklung und Wirkung der Constitutio Criminalis Carolina. Frankfurt/Main, Klostermann, 161-176.
- Sbriccoli, M. (1991):** "Tormentum idest torquere mentem". Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale. In: Maire Vigueur, J.-C., Paravicini Bagliani, A. (eds.): La parola all'accusato. Palermo, Sellerio, 17-32.
- Schaffstein, F. (1954):** Die europäische Strafrechtswissenschaft im Zeitalter des Humanismus. Göttingen, Schwartz.
- Schaffstein, F. (1984):** Die Bedeutung der Carolina für die Entwicklung strafrechtlicher Deliktstatbestände. In: Landau, P., Schroeder, F.-C. (eds.): Strafrecht, Strafprozess und Rezeption. Grundlagen, Entwicklung und Wirkung der Constitutio Criminalis Carolina. Frankfurt/Main, Klostermann, 145-159.
- Schild, W. (1984):** Der "entliche Rechtstag" als das Theater des Rechts. In: Landau, P., Schroeder, F.-C. (eds.): Strafrecht, Strafprozess und Rezeption. Grundlagen, Entwicklung und Wirkung der Constitutio Criminalis Carolina. Frankfurt/Main, Klostermann, 119-144.
- Schmidt, E. (1933):** Die Carolina. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, LIII. Wien, 1-34.
- Schmidt, E. (1949):** Die Maximilianischen Halsgerichtsordnungen für Tirol (1499) und Radolfzell (1506) als Zeugnisse mittelalterlicher Strafrechtspflege. Bleckede an der Elbe, Meissner.
- Schmidt, E. (1965³):** Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.

- Schmidt, G. (1966):** Sinn und Bedeutung der Constitutio Criminalis Carolina als Ordnung des materiellen und prozessualen Rechts. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, G. A., LXXXIII. Wien, 239-257.
- Schroeder, F.-C. (ed.) (1986):** Die Carolina. Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532. Darmstadt, Wiss. Buchges.
- Soffietti, I. (1976):** La costituzione della Cour de parlement di Torino. Rivista di Storia del Diritto Italiano, XLIX. Roma, 301-308.
- Soffietti, I., Montanari, C. (1993):** Problemi relativi alle fonti del diritto negli Stati sabaudi (secoli XV-XIX). Torino, Giappichelli.
- Stintzing, R. (1880):** Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, I. München-Leipzig, Oldenbourg.
- Stolleis, M. (ed.) (1995):** Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. München, Beck.
- Strubbe, E. I. (1970):** Joos de Damhouder als criminalist. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXXVIII. The Hague, 1-65.
- Tomás y Valiente, F. (1969):** El Derecho Penal de la Monarquía absoluta (Siglos XVI-XVII-XVIII). Madrid, Editorial Tecnos.
- Trusen, W. (1984):** Strafprozess und Rezeption. Zu den Entwicklungen in Spätmittelalter und den Grundlagen der Carolina. In: Landau, P., Schroeder, F.-C. (eds.): Strafrecht, Strafprozess und Rezeption. Grundlagen, Entwicklung und Wirkung der Constitutio Criminalis Carolina. Frankfurt/Main, Klostermann, 29-118.
- van Caenegem, R. C. (1965):** La preuve dans le droit du Moyen Age occidental. In: La Preuve, II, Moyen Age et Temps Modernes. Bruxelles, Librairie Encyclopedique, 691-753.
- van Caenegem, R. C. (1995):** Introduzione storica al diritto privato. Bologna, Il Mulino.
- Vincent-Cassy, M. (1991):** Dottrina e pratica dell'interrogatorio nella Francia del XIV secolo: Jacques d'Ableiges e il "Grand Coutumier". In: Maire Vigueur, J.-C., Paravicini Bagliani, A. (eds.): La parola all'accusato. Palermo, Sellerio, 85-101.
- von Weber, H. (1960):** Die peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, LXXVII. Wien, 288-310.
- Wieacker, F. (1980):** Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania, trad. ital. a cura di U. Santarelli e S. A. Fusco, 2 voll. Milano, Giuffrè (Privatrechtsgeschichte, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1967).
- Zoepfl, H. (1876):** Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. nebst der Bamberger und der Brandenburger Halsgerichtsordnung. Leipzig (prima edizione: 1842).